

XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

**Interventi per la concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo**

C. 1433 Governo, approvato dal Senato

PROPOSTE EMENDATIVE

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 1

Sopprimere l'articolo.

Zangrillo, Polverini, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, ~~...~~, Rotondi, Santelli, ~~...~~

Sarro Scoma, Tartaglione

* 1.1

AC 1433

ART. 1

Sopprimerlo.

ON. SCHULLIAN *Schullian*
ON. GEBHARD *Gebhard*
ON. PLANGGER *Plangger*
ON. EMANUELA ROSSINI *Rossini*

** 1.2*

AC 1433
EMENDAMENTI

Articolo 1

Sopprimerlo.

RAMPELLI *Rampelli*
PRISCO *Prisco*
RIZZETTO *Rizzetto*
DONZELLI *Donzelli*
BUCALO *Bucalo*
SILVESTRONI *Silvestroni*

* 1.3

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 1

Sopprimerlo

Mollicone
Frassinetti Bucalo Mollicone Rizzetto
Frassinetti Bucalo *Mollicone Rizzetto*

** 1.4*


A.C. 1433
Emendamento

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1

(Delega al Governo per la revisione complessiva e la semplificazione del sistema dei controlli sulle amministrazioni territoriali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la revisione complessiva e la semplificazione del sistema dei controlli sulle amministrazioni territoriali.


Epitani, Speranza, Fornaro

1.5

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 1

Al comma 1 premettere il seguente: «01. Sostituire il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con il seguente: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, prevedendo le assunzioni delle figure professionali ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, di economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quanto riportato nei commi precedenti"».

(Sisto, Calabria, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, ~~_____~~, Rotondi, Santelli,
Sisto Calabria Zangrillo Polverini Cannatelli Fatuzzo Milanato ~~_____~~ Rotondi Santelli
Sarro Scoma, Tartaglione
Sarro Scoma Tartaglione

1.6

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, Capoverso Art. 60-bis, comma 1, sostituire le parole “il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato <<Nucleo della Concretezza>> con le seguenti “il Nucleo per l'organizzazione del miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato <<Nucleo per l'organizzazione amministrativa>>.

Conseguentemente,

ovunque ricorra, sostituire le parole “Nucleo della Concretezza” con le seguenti: “Nucleo per l'organizzazione amministrativa”.

Conseguentemente,

sostituire la rubrica dell'articolo 1 e del capoverso Art. 60-bis con la seguente: (Nucleo per l'organizzazione amministrativa).

Viscomi

VISCOMI, SERRACCHIANI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI,

Serracchiani

Gribaudo

Lepri

MURA Romina, ZAN

Mura Zan

1.7

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 1

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso «Art. 60-bis», comma 2, sopprimere le seguenti parole: “, di concerto con il Ministro dell’Interno,”;
- b) al capoverso «Art. 60-bis», sopprimere il comma 5;
- c) sopprimere il capoverso «Art. 60-ter».

MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA CATTOI

Mes ad di Aello solo per Bilotti su cest

CORNELI D’AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSÉ TRIPODI E Aiello Davide,

al art. 23 Forciniti con Tripodi

Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia,

su Bilotti con costanzo solo Forciniti un

Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

per Forciniti su Forciniti con Tucci un

1.8

C 1433

Articolo 1

EMENDAMENTO

Al comma 2, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'interno» sono aggiunte le seguenti parole «e con il Ministro del lavoro».

BERARDINI Aiello Davide, Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo,

Berti Aldo AS Deo Del Cro Cnt Anna Palmer

Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

Dem Uni Dell Rec Sopo Lig For Tac Cnt

MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA CATTOI

Mcc sel ell quello Bello Bat Del Boa Cella

CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSE TRIPODIE

coll Club Aldo Forst Dem Tripd

1.9

C 1433

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, capoverso "Art. 60-bis", comma 2, dopo la parola "dell'interno", inserire le seguenti:
"e con il Ministro dell'economia e delle finanze,"

Amitrano Aiello Davide, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo,

Amitrano Aiello Davide, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo,

Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA CATTOI

MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA CATTOI

CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSSE TRIPODI E

CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSSE TRIPODI E

1.10

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, sopprimere le parole «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali».

[Handwritten signatures]
Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fattizzo, Milanato, Polverini, ~~Rotondi~~


Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione
[Handwritten signatures]

1. 11


A.C. 1433
Emendamento
Art 1

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso "Art. 60 bis", ~~numero 2~~, sostituire le parole "previa intesa" con "previo accordo";
- b) al capoverso "Art. 60 bis", ~~sopprimere il numero 5~~);
- c) sopprimere il capoverso "Art. 60 ter".


Ruffani, Speranza, Fornaro

1.12



A.C. 1433
Emendamento
Articolo 1

All'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso "Art. 60-bis":
 - 1) al comma 2 sostituire le parole "previa intesa" con le seguenti: "previo accordo";
 - 2) sopprimere il comma 5;
 - 3) sopprimere il capoverso "Art. 60-ter".

[Handwritten signatures and names]
Pella, Zangrillo, Sisto, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fajazzo, Milanato,,
Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione

* 1.13

X

AC 1433

Emendamento

Art. 1

(Istituzione del Nucleo della Concretezza)

Al ~~art. 1, comma 1, che prevede l'introduzione degli artt. 60-bis e seguenti di D.Lgs. n. 165/2001.~~

- sopprimere il comma 5 dell'art. 60-bis;
- sopprimere l'art. 60-ter;
- all'art. 60-bis, comma 2, sostituire le parole "previa intesa" con le seguenti:
"previo accordo";

Rizzetto

* 1. 14

C 1433

Emendamento

Articolo 1

Al comma 2, sostituire le parole: "previa intesa" con le seguenti: "previo accordo"

MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA CATTOI

Macina m dieni Ballo BDI Det Mlot Per Cattoi

CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSÉ TRIPODI E Aiello Davide,

Corneli Ambrosio Dadone Forciniti Parisse Tripodi E Aiello

Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini,

Amitrano Bilotti Ciprini Costanzo Cubeddu De Lorenzo Giannone Invidia Pallini

Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

Perconti Segneri Siragusa Tripiedi Tucci Vizzini

1.15

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, Capoverso Art. 60-bis, comma 2, sostituire le parole "è approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni" con le seguenti: "sono approvate le Linee guida per l'implementazione organizzativa di misure ed azioni volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle pubbliche amministrazioni".

Viscomi Serracchiani *Gribaudo* *Lepri*
VISCOMI, SERRACCHIANI, CANTONE Carla, GRIBAUDDO, LACARRA, LEPRI,
Cantone *Lacarra*

MURA Romina, ZAN

Mura *Zan*

1.16

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, Capoverso Art. 60-bis, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «è approvato» inserire le seguenti: «, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale»;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le azioni dirette a predisporre piani industriali per ciascuna delle pubbliche amministrazioni».

Gribaudo Serracchiani
GRIBAUDO, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, LACARRA, LEPRI,
Viscomi

MURA Romina, ZAN

Mura Zan

1.17

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, Capoverso Art. 60-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere lettera a);

b) dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. In ogni caso rimangono di competenza dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma tutte le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento».

Gribaudo Serracchiani

Viscomi

Lepri

GRIBAUDO, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, LACARRA, LEPRI,

Viscomi

Lepri

MURA Romina, ZAN

Mura Zan

1.18

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, Capoverso Art. 60-bis, ~~Al~~ comma 2, sopprimere lettera a).

Gribaudo Serracchiani

Cantone

Lepri

GRIBAUDO, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, LACARRA, LEPRI,

Visomi

Lecce

MURA Romina, ZAN

Ulla Zan

1.19

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, capoverso Art. 60, comma 2, lettera a), sostituire la parola "garantire" con la seguente: "supportare".

Gribaudo Serracchiani *Viscomi* *Leprì*
GRIBAUDO, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, LACARRA, LEPRI,
Viscomi *Leprì*
MURA Romina, ZAN
Almeida Zan

A. 20

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, capoverso Art. 60, comma 2, lettera a), sostituire la parola "garantire" con la seguente: "sostenere".

Lepri Serracchiani
LEPRI, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LACARRA,
Viscomi
Carla
Grubaud
Reverso
MURA Romina, ZAN
Mura Romina *Zan*

A.21

A.C. 1433

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Al comma 1, capoverso articolo 60-bis, comma 2, lettera a) sostituire le parole "e funzionamento" con le seguenti " , funzionamento, trasparenza e digitalizzazione".

LIUZZI MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA

LIUZZI MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA

CATTOLI

CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSÉ TRIPODI E Aiello Davide,

and others ad Fredo Berti Tano del

Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini,

Perconti Segneri Siragusa Tripiedi Tucci Vizzini

Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

Perconti Ifo Longan Berti Tucci etc

1.22

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, Capoverso Art. 60-bis, comma 2, lettera a), sostituire le parole "dell'attività amministrativa" con le seguenti: "attività gestionale della pubblica amministrazione".

Viscomi Serracchiani
VISCOMI, SERRACCHIANI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI,
Cantone Lacarra

MURA Romina, ZAN

Mura Zan

1.23

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, Capoverso Art. 60-bis, comma 3, sostituire le parole "Il Nucleo della concretezza assicura la" con le seguenti: "Il Nucleo per l'organizzazione amministrativa supporta le pubbliche amministrazioni nella".

Viscomi
VISCOMI, *Serracchiani* SERRACCHIANI, *Cantone* CANTONE Carla, *Gribaudo* GRIBAUDO, *Lacarra* LACARRA, LEPRI,
MURA Romina, ZAN
Mura Zan

L. 24

EMENDAMENTO

AC 1433

Articolo 1

Al comma 1, Agg. art. 60-bis

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la revisione complessiva e la semplificazione del sistema dei controlli sulle amministrazioni territoriali.»

PRISCO

Prisco

DONZELLI

Donzelli

RIZZETTO

Rizzetto

BUCALO

Bucalo

1.25

EMENDAMENTO

AC 1433

Articolo 1

Al comma 1, capoverso Art. 60-bis, apportare le seguenti modificazioni *em*

- a) sopprimere il comma 5;
- b) al comma 2, sostituire le parole "previa intesa" con le seguenti:
"previo accordo".

Conseguentemente,

sopprimere il capoverso Art. 60-ter.

PRISCO *Prisco*
DONZELLI *Donzelli*
RIZZETTO *Rizzetto*
BUCALO *Bucalo*

1.26

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, Capoverso Art. 60-bis, sopprimere il comma 5.

Conseguentemente,

sopprimere il capoverso Art. 60-ter.

Giuseppe Serracchiani

Carla

Lepri

GRIBAUDO, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, LACARRA, LEPRI,

Viscomi

Lacarra

MURA Romina, ZAN

Mura

Zan

* 1.27

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 1

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso «Art. 60-bis», sopprimere il comma 5;
- b) sopprimere il capoverso «Art. 60-ter».

MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA CATTOI

Macina dieni Alaimo Aiello D Baldino Bert Biotti Anna Brescia Cattoi

CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSE TRIPODI E Aiello Davide,

Corneli d'Ambrosio Dadone Forciniti Parisse Tripodi E Aiello


Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini,

Amitrano Bilotti Ciprini Costanzo Cubeddu De Lorenzo Giannone Invidia Pallini

Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini


Perconti Segneri Siragusa Tripiedi Tucci Vizzini

*1.28



A.C. 1433
Emendamento
Articolo 1

Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole: “e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Pubblica Amministrazione”.

Fatuzzo, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milaniato, Polverini, ~~_____~~, Rotondi, 

Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione 

1.29

C 1433

Emendamento

Articolo 1

Al comma 1, epures Art. 6-bis

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo:

«I verbali dei sopralluoghi effettuati nei comuni sono trasmessi anche al Presidente del consiglio comunale competente che ne cura la trasmissione a tutti i componenti del consiglio.».

Beredu Macina Dini Alaimo Aiello D Baldino Berti Bilotti Anna Brescia
BERARDINI MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA

Cattoi Corneli D'Ambrosio Dadone Forciniti Parisse Tripodi E
CATTOI CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSE TRIPODI E

Aiello Davide, Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone,

Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini
Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

1.30

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 1

Al comma 1, capoverso "Art. 60-bis", al comma 6 sostituire le parole "alla tempestiva" con le seguenti "entro 15 giorni alla".

Sisto, Calabria, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, , Rotondi, Santelli, *SG*

Sarro Scoma, Tartaglione,

1.31



Camera dei Deputati

Gruppo Parlamentare Misto

C 1433

Articolo 1

Al comma 1, capoverso art. 60-bis, dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. I verbali di cui ai commi 4 e 5, nonché le comunicazioni di cui al comma 6, sono pubblicati in apposita sezione di amministrazione trasparente

On. Cecconi

1.32

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, Capoverso Art. 60-bis, comma 7, primo periodo, sopprimere le parole "e disciplinare".

Viscomi Serracchiani Gribaudo Lepri
VISCOMI, SERRACCHIANI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LAGARRA, LEPRI,
Cantone Decarra

MURA Romina, ZAN

Aliza Zan

1.33



Camera dei Deputati

Gruppo Parlamentare Misto

AC 1433

Articolo 1

Al comma 1, capoverso art.60-bis, al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

“Vengono altresì iscritte nell’elenco pubblico le regioni, gli enti strumentali regionali, gli enti del servizio sanitario regionale e gli enti locali a cui sono proposte misure correttive ai sensi del comma 3, fino alla loro risoluzione”

On. Cecconi

1.34

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 1

Al comma 1, capoverso "Art. 60-bis", al comma 7 aggiungere dopo le parole: "Corte dei conti" le seguenti: "alle competenti commissioni parlamentari".

Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, [redacted], Rotondi, Santelli, [redacted]

Sarro Scoma, Tartaglione
Sarro Scoma, Tartaglione

1.35

Da valutare

C 1433

Emendamento

Art.1

Al comma 1, capoverso "Art.60 - bis", dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. Per le Regioni, gli enti strumentali regionali e gli enti del Servizio sanitario Nazionale, le attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo sono svolte sulla base di procedure individuate d'intesa tra il Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 131 del 2003, nel rispetto del principio di leale collaborazione ed allo scopo di contribuire al miglioramento dei livelli di efficienza nell'erogazione dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'art.6."

Amitrano Aiello Davide, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo,

De Lorenzo, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo,

Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

MACINA DIENI ALAIMO AIELLO, D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA CATTOI

MACINA DIENI ALAIMO AIELLO, D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA CATTOI

CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSÉ TRIPODI E

CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSÉ TRIPODI E

1.36

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, capoverso Art. 60, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-bis. Per le Regioni, gli enti strumentali regionali e gli enti del SSR, le attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo vengono svolte sulla base di procedure individuate d'intesa tra il Ministero per la pubblica amministrazione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito del principio di leale collaborazione ed allo scopo di contribuire al miglioramento dei livelli di efficienza nell'erogazione di servizi.”

Uscio Serracchiani
MURA Romina, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO,
Lepri
LACARRA, LEPRI, ZAN
Viscomi
Grubaud
Decerre *Don*

1.37



Camera dei Deputati

Gruppo Parlamentare Misto

AC 1433

Articolo 1

Al comma 1, capoverso art.60-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“8. Con le stesse modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, il Nucleo della Concretezza effettua sopralluoghi e redige apposito verbale al fine di valutare gli esiti delle misure correttive indicate.”

On. Cecconi *Cecconi*

L. 38

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 1, Capoverso Art. 60-ter, sostituire le parole "irregolarità dell'azione amministrativa" con le seguenti: "irregolarità dell'attività gestionale di diritto privato".

Viscomi Serracchiani Gribaudo Lepri
VISCOMI, SERRACCHIANI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI,
Cantone Lacorre

MURA Romina, ZAN

Mura Zan

L. 39

EMENDAMENTO

AC 1433

Articolo 1

Al comma 1, capoverso Art. 60-quater, comma 1, sostituire le parole «cinquantatrè unità» con le seguenti «centocinquantatrè unità».

Conseguentemente,

- a) alla lettera a) sostituire le parole «ventitrè unità» con le seguenti «sessantasei unità» e alla lettera b) sostituire le parole «trenta unità» con le seguenti «ottantasette unità».
- b) al comma 2 sostituire le parole «euro 4.153.160» con le seguenti «11.989.310»

PRISCO DONZELLI RIZZETTO BUCALO
Prisco Donzelli Rizzetto Bucalo

1.40

EMENDAMENTO

AC 1433

Articolo 1

Al comma 1, capoverso Art. 60-quater, comma 1, sostituire le parole «cinquantatrè unità» con le seguenti «centoventitrè unità».

Conseguentemente,

- a) alla lettera a) sostituire le parole «ventitrè unità» con le seguenti «cinquantatrè unità» e alla lettera b) sostituire le parole «trenta unità» con le seguenti «settanta unità»;
- b) al comma 2 sostituire le parole «euro 4.153.160» con le seguenti «9.638.465».

PRISCO DONZELLI RIZZETTO BU CALO *Prisco*
Prisco Donzelli Rizzetto

1.41

EMENDAMENTO

AC 1433

Articolo 1

Al comma 1, capoverso Art. 60-quater, comma 1, sostituire le parole «cinquantatrè unità» con le seguenti «centotrè unità».

Conseguentemente,

- a) alla lettera a) sostituire le parole «ventitrè unità» con le seguenti «quarantacinque unità» e alla lettera b) sostituire le parole «trenta unità» con le seguenti «cinquantotto unità»;
- b) al comma 2 sostituire le parole «euro 4.153.160» con le seguenti «8.071.235».

PRISCO ^{Donzelli} DONZELLI RIZZETTO BUCALO *fuori*
fuori *fuori*

1.42

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 1

Al comma 1, capoverso "Art. 60-quater", alinea, sostituire le parole da "come segue" fino alla fine del comma con le seguenti "a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5. Trenta unità delle quali da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria B.

Sisto, Calabria, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, , Rotondi, Santelli,


Sarro Scoma, Tartaglione 

1.43

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 1

Al comma 1, capoverso "Art. 60-quater", alinea, sostituire le parole da "come segue" fino alla fine del comma con le seguenti "a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi dell'articolo 35, comma 5. Venti unità delle quali da inquadrare nel livello iniziale della categoria A e trenta da inquadrare nel livello iniziale della categoria B.

Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Faruzzo, Milanato, Polverini, 

Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione


1.44

A.C. 1433

Emendamento all'articolo 1

All'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 60-*quater.*, comma 2" sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole "delle proiezioni" sono soppresse;
- le parole "bilancio triennale 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2019-2021";
- le parole "per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2019".

I Relatori



A. 46

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 1

Sopprimere il comma 2.

Viscomi Serracchiani *Grubaldo* *Lepri*
VISCOMI, SERRACCHIANI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI,
Carone *Lacarra*

MURA Romina, ZAN
Alles *Zan*





1.47

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 1

Al comma 2 dopo le parole "presente articolo" aggiungere "e quello successivo".


Frassinetti Bucalo Mollicone Rizzetto 
 

1.48

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

“2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle amministrazioni territoriali. I decreti legislativi sono adottati, senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinire e semplificare le funzioni ispettive del SIFIP del Ministero dell'economia e finanze, che interviene per la valutazione e verifica sui contratti integrativi e più in generale sull'economicità e regolarità amministrativo-contabile della gestione, anche su iniziativa delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti;

b) razionalizzare le verifiche ispettive sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro, effettuate dall'ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica;

c) semplificare i controlli delle sezioni regionali della Corte dei Conti;

d) ridefinire e semplificare i controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni degli Enti in condizione di riequilibrio pluriennale o di dissesto, effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, istituita presso il Ministero dell'interno.

2-ter. I decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono adottati su proposta del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi

di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

2-quater. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al 2-bis, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive”.

Lacarra

LACARRA, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LEPRI,

Cantone

Lepri

Viscomi

Gribeudo

MURA Romina, ZAN

Mura

Zan

L. 49

AC 1433

Emendamento

Art. 1

(Istituzione del Nucleo della Concretezza)

All'art. 1 aggiungere il seguente comma:

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la revisione complessiva e la semplificazione del sistema dei controlli sulle amministrazioni territoriali.

Rizzetto

1.50

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: "Art. 1-bis. – (Misure per il personale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione) – 1. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto alla corruzione e l'attività svolta dal personale dell'Autorità nazionale anticorruzione l'articolo 52-quater, decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito nella legge n. 96 del 15 giugno 2017, così come modificato dall'articolo 1, comma 298, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è sostituito dal seguente:

"ART. 52-quater – Organizzazione dell'ANAC – 1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce con propri regolamenti, da adottare entro il termine di cui all'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti viene conseguentemente abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. L'Autorità Nazionale Anticorruzione adegua il trattamento giuridico ed economico del proprio personale, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla tabella di corrispondenza n. 6 pubblicata nella GURI – Serie Generale n. 162 del 13 luglio 2000. Per le finalità del presente articolo non trova applicazione la lettera c) del comma 3 dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato".

Labriola, Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Polverini, 

Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione

1. 0. 1

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 2

Sopprimerlo.

Serracchiani Viscomi

Gribaudo

Lepri

SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI,

Cantone

Lacarra

MURA Romina, ZAN

Mura

Zan

2.1

EMENDAMENTO

Art. 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

“Art. 2.

(Misure per la formazione e l'aggiornamento del personale della pubblica amministrazione)

1. Al fine di incentivare la formazione e l'aggiornamento del personale della pubblica amministrazione prevista dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze”.

Serracchiani Viscomi

Gribaudo

Lepri

SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI,

Cantone

Lacarra

MURA Romina, ZAN

Mura Zan

2.2

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "con esclusione", inserire le seguenti: "del personale del comparto dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

Gribaudo Lacarra

Viscomi

Lepri

GRIBAUDO, LACARRA, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, LEPRI,

Serracchiani

Cantone

MURA Romina, ZAN

Mura

Zan

2.3

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 2

Art. 2

Al comma 1, ~~dopo il periodo~~: "Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con esclusione" **inserire il periodo** "del personale docente del comparto dell'istruzione e della ricerca,".

le repub

Bucalo Frassinetti Mollicone Rizzetto

Bucalo Frassinetti

Mollicone Rizzetto

2.4

A.C. 1433

Articolo 2

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, dopo le parole "con esclusione dei dipendenti" aggiungere le seguenti: "degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei dipendenti";
- 2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "30 marzo 2001, n. 165," aggiungere le seguenti: "nonché ai dirigenti scolastici degli istituti e scuole di ogni e grado e delle istituzioni educative";
- 3) sopprimere il comma 4.

hildon (no)
VILLANI MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA
CATTOI *de del coll deat et de (Brescia)*

CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSE TRIPODI E Aiello Davide,
coll (Brescia) de Forest bene Turo del

Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini,
perci del CN CN Celsa delno from cur del

Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

Perconti Segneri Siragusa Tripiedi Tucci Vizzini

2.5

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 1, dopo le parole "con esclusione dei dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto", inserire le seguenti: ", del personale della polizia locale".

Lacarra

Viscomi

Gribaudo

LACARRA, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDDO, LEPRI,

Serracchiani

Cantone

Lepri

MURA Romina, ZAN

Mura

Zan

2.6

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 2

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole *"introducono ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5 , sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso"* **con le seguenti:** *"possono introdurre ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5 sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso"*;
- b) sostituire le parole *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281,"* **con le seguenti:** *"Con fonti di tipo contrattuale, da adottare ai sensi dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n.300 aggiornata dalla legge 28 giugno 2012 n. 92,"*


Bucalo Rizzetto Frassinetti Mollicone Ferro

2.7




**AC 1433
EMENDAMENTI**

Articolo 2

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) la parola «introducono» è sostituita dalle seguenti: «possono introdurre»;
- b) le parole «e di videosorveglianza» sono sostituite dalle seguenti: «o di videosorveglianza»;
- c) le parole «e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5,» sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.

RAMPELLI 
PRISCO 
RIZZETTO 
DONZELLI 
BUCALO 
SILVESTRO 

28


**AC 1433
EMENDAMENTI**

Articolo 2


Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:


- a) la parola «introducono» è sostituita dalle seguenti: «possono introdurre»;
- b) le parole «e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5,» sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.

RAMPELLI 

PRISCO 

RIZZETTO 

DONZELLI 

BUCALO 

SILVESTRONI



2.9

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola "introducono" con le seguenti: "possono introdurre, previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Cantone Serracchiani Gribaudo Lepri
CANTONE Carla, SERRACCHIANI, VISCOMI, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI,
Viscomi Lacarra

MURA Romina, ZAN

Mura Zan

2.10

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 2


Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: “, ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5,”.

Lacarra Serracchiani *Cantone* *Lepri*
LACARRA, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LEPRI,
Viscomi *Gribaudo*
MURA Romina, ZAN
Mura Zan

2.11

A.C. 1433
Emendamento
Art. 2

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 5," aggiungere le seguenti:" e solo dopo aver accertato che soluzioni meno invasive siano inidonee allo scopo",



Epifani, Speranza, Fornaro

2. 12

A.C. 1433
Emendamento
Art. 2

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole "di verifica biometrica dell'identità e";
- b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "dei dati biometrici", con le seguenti
:"delle verifiche di cui al presente comma"


Epifani, Speranza, Fornaro

2.13

Da valutare

C 1433

Emendamento

Art.2

Al comma 1, sostituire le parole “ verifica biometrica dell’identità” con “ trattamento biometrico delle impronte digitali”;

conseguentemente sostituire, ove ricorrano, le parole. “verifica biometrica dell’identità” con “ trattamento biometrico delle impronte digitali”.

Amitrano Aiello Davide, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo,

Amitrano Aiello Davide Bilotti Ciprini Costanzo Cubeddu De Lorenzo

Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

Giannone Invidia Pallini Perconti Segneri Siragusa Tripiedi Tucci Vizzini

MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA CATTOI

Macina Dieni Alaimo Aiello D Baldino Berti Bilotti Anna Brescia Cattoi

CORNELI D’AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSE TRIPODI E

Corneli D’Ambrosio Dadone Forciniti Parisse Tripodi E

2.14



Camera dei Deputati

Gruppo Parlamentare Misto

AC 1433

Articolo 2

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole "e di videosorveglianza degli accessi"

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole "e di videosorveglianza"

On. Cecconi

Cecconi

2.15

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "sistemi di verifica biometrica dell'identità" sostituire la parola: "e" con la seguente: "o".

Roberto Serracchiani *Carla Cantone* *Lepra*
LACARRA, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LEPRI,
Viscomi *Gribaudo*
MURA Romina, ZAN
Mura *Zan*

** 2.16*

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 2

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "sistemi di verifica biometrica dell'identità" sostituire la congiunzione: «e» con la seguente: «o».

Zangrillo, Foliverini, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fattizzo, Milanato, ~~_____~~, Rotondi, Santelli,

Sarro Scoma, Tartaglione

#

* 2.17

AC 1433
EMENDAMENTI

Articolo 2

Al comma 1 sostituire le parole «e di videosorveglianza» con le parole «o di videosorveglianza».

RAMPELLI *Rampelli*
PRISCO *Prisco*
RIZZETTO *Rizzetto*
DONZELLI *Donzelli*
BUCALO *Bucalo*
SILVESTRI *Silvestri*

** 2.18*

A.C. 1433
Emendamento
Art. 2

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "attualmente in uso." inserire le seguenti: "previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale."


Epifani, Speranza, Fornaro

* # 2.19

EMENDAMENTO

Art. 2

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "attualmente in uso", aggiungere le seguenti:
"previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale".*

Carla Serracchiani Gribaudo Lepri
CANTONE Carla, SERRACCHIANI, VISCOMI, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI,
Viscomi Pecore

MURA Romina, ZAN
Mura Zan

2.20

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, ove questi ultimi non risultino idonei rispetto agli scopi perseguiti”.

Carla Serracchiani Gribaudo Lepri
CANTONE Carla, SERRACCHIANI, VISCOMI, GRIBAUDDO, LACARRA, LEPRI,
Viscomi Lacarra

MURA Romina, ZAN

Mura Zan

2.21

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e nel principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (2000/C 364/01)".

Zan Serracchiani

Viscomi

Carla Cantone

ZAN, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI,

Viscomi

Gribaudo

MURA Romina

Mura

2.22

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Zan Serracchiani *Cantone* *Recorre*
ZAN, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI,
Viscomi *Gribaudo* *Lepri*
MURA Romina
Mura

2.23

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, », con le seguenti: "Con fonti di tipo contrattuale da adottare ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni".

Don Serracchiani

Cantone

Leone Lippi

ZAN, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI,

Viscomi

Gribaudo

MURA Romina

Mura

2.24

C 1433

Emendamento

Art.2

rendo pubblico,

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole " Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione," sono sostituite dalle seguenti: " Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato";

b) le parole "da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3" sono sostituite dalle seguenti " da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d),".

Amitrano Aiello Davide, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo,

Di Stefano, Di Stefano, Di Stefano, Di Stefano, Di Stefano, Di Stefano

Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

Coni, Di Stefano, Di Stefano

MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA CATTOI

Di Stefano, Di Stefano

CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSÉ TRIPODI E

Di Stefano, Di Stefano

2.25

EMENDAMENTO

Art. 2

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "le modalità attuative del presente comma",
inserire le seguenti: ", nonché le misure necessarie finalizzate a garantire controlli successivi
al fine di evitare l'adozione di provvedimenti non legittimi".*

Zan Serracchiani *Viscomi* *Cantone Carla*
ZAN, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI,
Yisou *Gribaudo*
MURA Romina
Mura

2.26

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "nel rispetto", inserire le seguenti: "del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (2000/C 364/01) e".

Zan Serracchiani
ZAN, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI,
Viscomi
MURA Romina
Mura

2.27



Camera dei Deputati

Gruppo Parlamentare Misto

AC 1433

Articolo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. "Giornalmente il dirigente o il responsabile sottoscrive ed invia alla amministrazione di appartenenza apposito registro elettronico di presenza dei dipendenti. In mancanza o in presenza di difforme comunicazione lo stesso è imputabile di procedimento disciplinare"

On. Cecconi

2.28

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 2

Sopprimere il comma 2.

Sisto, Zangrillo, Calabria, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, ~~_____~~, Rotondi, Santelli, ~~_____~~



Sarro, Scoma, Tartaglione
~~_____~~

2.29

AC 1433

ART. 2

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

ON. SCHULLIAN 
ON. GEBHARD 
ON. PLANGGER 
ON. EMANUELA ROSSINI 

2.30

EMENDAMENTO

Art. 2

12

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: “, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,”.

ZAN, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI,
Zan Serracchiani Viscomi Cantone Carla Gribaudo Lacarra Lepri
MURA Romina
Mura

2.31

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 2

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le pubbliche amministrazioni territoriali provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche avvalendosi delle risorse previste nel fondo di cui al comma 5 del presente articolo";
- b) al comma 5, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "previo accordo in sede di Conferenza Unificata".

[Handwritten signatures]
Pella, Zangrillo, Sisto, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, ,,
[Handwritten signatures]
Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione
[Handwritten signatures]

[Handwritten mark] 2.32

~~Copula Art. 6~~

AC 1433

Emendamento

Art. 2

(Misure per il contrasto dell'assenteismo)

~~oppo~~

All'art. 2, al comma 3, dopo il primo periodo ~~è aggiunto~~ il seguente: "Le pubbliche amministrazioni territoriali provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche avvalendosi delle risorse previste nel fondo di cui al comma 5 del presente articolo";

Al comma 5, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "previo accordo in sede di Conferenza Unificata".

Rizzetto

* 2.33

EMENDAMENTO


AC 1433


Articolo 2


Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le pubbliche amministrazioni territoriali provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi delle risorse previste nel fondo di cui al comma 5 del presente articolo.».

Conseguentemente al comma 5, del medesimo articolo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».

RIZZETTO 

PRISCO 

BUCALO 

DONZELLI 

SKUBISTRONI 

9.34

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Resta escluso dall'applicazione del presente comma il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quello della polizia locale".

Zan Serracchiani Viscomi Gabardo Lepri
ZAN, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI,
Cantone Rocca

MURA Romina

Mura


2.35

A.C. 1433
Emendamento
Art. 2

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. "Le pubbliche amministrazioni territoriali provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2, avvalendosi anche delle risorse previste nel fondo di cui al successivo comma 5 del presente articolo";

- 2) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti: ",previo accordo in sede di Conferenza Unificata".


Epifani, Speranza, Fornaro

2.36

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 2

Sopprimere il comma 4.

[Handwritten signatures and names]
Sisto, Zangrillo, Calabria, Polverini, Cennatelli, Fatuzzo, Milanato, ~~...~~, Rozondi, Santelli,
Sarro, Scoma, Tartaglione

~~A~~ 2.37

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 2

Sopprimere il comma 4

Bucalo Frassinetti Mollicone Rizzetto

Luca
Primo *Rizzetto*

2.38

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 4, sostituire le parole "Per il personale docente ed educativo", con le seguenti:
"Per il personale docente, educativo ed ATA".


Gribaudo Serracchiani *Viscomi* *Cantone Carla* *Lacarra* *Lepri*
GRIBAUDO, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, LACARRA, LEPRI,
Yisoni *Leotta*

MURA Romina, ZAN
Mura Romina *Zan*

2.39

A.C. 1433
Emendamento
Art. 2

Al comma 4, dopo la parola: "docente", aggiungere la seguente:", ATA"


Epifani, Speranza, Fotaro

2.40

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 4, sostituire le parole da "sono stabilite", fino alla fine del comma, con le seguenti: "sono demandate alla contrattazione collettiva".

Carla Serracchiani Gribaudo Lepri
CANTONE Carla, SERRACCHIANI, VISCOMI, GRIBAUDDO, LACARRA, LEPRI,
Viscomi Locarce

MURA Romina, ZAN

Ullio Zan

2.41

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 4, dopo le parole "legge 23 agosto 1988, n. 400", inserire le seguenti: ", previo accordo in sede di Conferenza unificata e".

Lepri Serracchiani
LEPRI, SERRACCHIANI, *Viscomi* VISCOMI, CANTONE *Carla* CARLA, *Gribaudo* GRIBAUDO, *Lacarra* LACARRA,
MURA Romina, ZAN
Mura Romina Zan

2.42

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 3²

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 sostituire le parole “35 milioni di euro per l’anno 2019” con le seguenti: “25 milioni di euro per l’anno 2019, 15 milioni di euro per l’anno 2020 e 5 milioni di euro per l’anno 2021”;
- b) al comma 6 sostituire le parole da “35 milioni di euro per l’anno 2019” fino alla fine del periodo con le seguenti: “25 milioni di euro per l’anno 2019, 15 milioni di euro per l’anno 2020 e 5 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

Mani
 Polverini, Zingrillo, Sisto, Calabria, Capatelli, ~~Capatelli~~, Iatuzzo, Milanato, ~~Rotondi~~, Rotondi,
 Sartelli, Saffro, Scoma, Tadaglione

2.43

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 5, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", inserire le seguenti: "
previo accordo in sede di Conferenza unificata".

Lepri Serracchiani *Viscomi* *Lacarra*
LEPRI, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LACARRA,
Viscomi *Gribaudo*
MURA Romina, ZAN
Mura Romina *Zan*

2.44

A.C. 1433

Emendamento all'articolo 2

All'articolo 2, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole "delle proiezioni" sono soppresse;
- le parole "bilancio triennale 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2019-2021";
- le parole "per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2019".

I Relatori



2.45

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 2

Dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: "6-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sostituire le parole da "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma con le seguenti: "Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, ivi compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero per la Semplicazione e la Pubblica Amministrazione, il Ministero della Salute e l'INPS e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della categoria.

vte

6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'INPS provvede nel limite di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse previste all'articolo 22, comma 3, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nel limite di 18 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie che lo stesso Istituto rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all'INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro e enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638".

Polverini, Gelmini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, ~~_____~~, Ronodi,








Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione




2.46

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 2

 Dopo il comma 6, sono ~~aggiunti~~ i seguenti: "6-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sostituire le parole da "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma con le seguenti: "Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, ^{Order} decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, ivi compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, il Ministero della Salute e l'INPS e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della categoria.

6-ter. Ai fini di cui al comma 6-bis le risorse all'uopo previste all'articolo 22, comma 3, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 sono incrementate di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282.

      
Polverini, Geminini, Zanghillo, Sisto, Calabria Cantatelli, Fatuzzo, Milanato, ~~...~~, Riondi

  
Santelli, Sarro, Scoma, Tarraglione

2.47

AC 1433

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 6, ~~è aggiunto~~ il seguente:

6 bis: "Sostituire il comma 2 bis dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con il seguente:

"2 bis: Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147 dai medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10bis, decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996 e s.m.i. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n.833 e in continuità con la disciplina, ivi compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638, stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero per la Semplicazione e la Pubblica Amministrazione, il Ministero della Salute e l'INPS e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della categoria. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti, pari a 68 milioni di euro l'anno, l'INPS provvede a valere sulle risorse previste all'articolo 22, comma 3, decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 e, per 18 milioni, nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all'INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro e enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638. Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"

Moretto Sara

Moretto Sara

2.48



Camera dei Deputati

Gruppo Parlamentare Misto

AC 1433

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

“Art. 2-bis

(Modifiche all'art. 30 del D.Lgs 30 Marzo 2001, n 165 in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)

1. *Al comma 1 dell'articolo 30 del D.Lgs 30 marzo 2001, n 165, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo le parole: “, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza” sono soppresse;*
- b) *il terzo periodo è soppeso.*

On. Cecconi

2.0.1

**AC 1433
EMENDAMENTI**

Articolo 2


Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.


(Divieto di utilizzo dei social network durante l'orario di lavoro)

1. All'articolo 11 del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Il dipendente, durante l'orario di lavoro, può utilizzare i social network solo ed esclusivamente per finalità direttamente collegate allo svolgimento della propria mansione. Ogni altra forma di utilizzo è vietata"».


RAMPELLI




PRISCO



RIZZETTO



DONZELLI



BUCALO



SILVESTRONI



2.0.2

S. Spina

Emendamento all'articolo 3

~~L'articolo 3 è soppresso.~~

I Relatori

Caporali

Spina

3.1

EMENDAMENTO

AC 1433

Articolo 3

reparti

Al comma 1, dopo le parole «assunzioni in deroga,» inserire le parole «fermo restando l'allineamento a partire dal 1° gennaio 2019 nei rinnovi contrattuali dello stipendio tabellare con il tasso di inflazione certificata registrata a far fede dal 1° gennaio 2010.».

RIZZETTO *Rizzetto*

PRISCO *Prisco*

BUCALO *Bucalo*

DONZELLI *Donzelli*

SILVESTRINI *Silvestrini*

3.2

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 3

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 non opera altresì con riferimento alle risorse stanziata a bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Polverini, Sisto, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, „

Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione

3.3

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 3

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «A partire dall'anno scolastico 2018/2019, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutto il personale a termine, indipendentemente dalla durata del contratto a tempo determinato, ivi incluso il personale supplente breve e saltuario della scuola, in merito alla retribuzione professionale docenti (RPD) e al compenso individuale accessorio (CIA)».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Polverini, Sisto, Zangrillo, Catabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, ..

Rofondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione

3.4

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 3

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: *"A partire dall'anno scolastico 2019/2020, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutto il personale a termine, indipendentemente dalla durata del contratto a tempo determinato, ivi incluso il personale supplente breve e saltuario della scuola, in merito alla retribuzione professionale docenti (RPD) e al compenso individuale accessorio (CIA)."*

Bucalo Frassinetti Mollicone Rizzetto Ciaburro

Bucalo

Frassinetti

Mollicone

Rizzetto


3.5

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 3

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: " *Per garantire agli Assistenti Amministrativi, che sostituiscono i Direttori SGA nei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, un adeguato riconoscimento delle funzioni superiori esercitate sono abrogate, con decorrenza dall'a.s. 2019/2020, le disposizioni contenute nell'art. 1 commi 44 e 45 della Legge 24/12/2012 n. 228.*

Bucalo Frassinetti Mollicone Rizzetto


3.6

EMENDAMENTO


AC 1433

ART. 3

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

<<1-bis: *"Per i Dirigenti Scolastici a decorrere dal 1 settembre 2019, sono versate nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1 marzo 2002 le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio tra il 31 agosto 2012 e il 31 agosto 2018". Per quanto riguarda l'aspetto economico, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205."*


Bucalo Frassinetti Mollicone Rizzetto



37

EMENDAMENTO

Art. 2 → 3

Al comma 2, sostituire le parole "comma 3" con le seguenti: "commi 3 e 14". ✓

Ullera Serracchiani Cantone
MURA Romina, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO,
Lepri Visconti Gribaudo
LACARRA, LEPRI, ZAN
Pecore Zan

3.8

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

“2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti del comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.


Lepri Serracchiani
LEPRI, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LACARRA,
Viscomi
Mura Romina, Zan
Mura Romina, Zan

3.9

A.C. 1433
Emendamento
Art. 3

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dal comma 2, dell’articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell’anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell’incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell’ente.”


Epifani, Speranza, Fornaro

* 3.10

* 1

EMENDAMENTO

AC 1433

Articolo 3

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente».

RIZZETTO

Rizzetto

PRISCO

Prisco

BUCALO

Bucalo

DONZELLI

Donzelli

SILVANO

Silvano

*3.11

X

EMENDAMENTO

Art 3

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis: "All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, la lettera b) è sostituita con la seguente:

b) "abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2018, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi nove anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso".

Serracchiani Viscomi

SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla,

Gribaudo

GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI,

Lepri

Cantone

Lacarra

MURA Romina, ZAN

Mura

Zan

3.12

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Il comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalle risorse economiche che concorrono a formare il tetto massimo di spesa del salario accessorio le risorse previste da specifiche norme di legge.”


Mura Serracchiani Cantone
MURA Romina, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO,
Lepri Visconi Gribaudo
LACARRA, LEPRI, ZAN
Accorre Zan

3.14

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 3

Aggiungere, infine, il seguente comma: "2-bis. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso che le risorse che specifiche disposizioni di legge destinano al trattamento economico accessorio del personale non si computano ai fini del limite complessivo di spesa del salario accessorio".


Pella, Zangillo, Sisto, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fafuzzo, Milanato, „


Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartagione

* 3. 15



EMENDAMENTO

AC 1433

Articolo 3

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso che le risorse che specifiche disposizioni di legge destinano al trattamento economico accessorio del personale non si computano ai fini del limite complessivo di spesa del salario accessorio».

RIZZETTO 
PRISCO 
BUCALO 
DONZELLI 
SILVESTRI 

* 3.16

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole "le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane" aggiungere <<Province e Comuni>>”.

Lepri Serracchiani

LEPRI, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO,

Cantone

Viscomi

Gribaudo

LACARRA, MURA Romina, ZAN

Lacarra

Lacarra

Zan

3. 17

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Le risorse di cui all’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni si interpreta nel senso che l’erogazione degli incentivi ivi disciplinati non si computa nel limite previsto dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”

Mura Serracchiani Cantone
MURA Romina, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO,
Lepri Visconi Gribaudo
LACARRA, LEPRI, ZAN
Lacarra Zan

3.18

AC 1433

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2 bis: "All'articolo 11, comma 3 della legge 11 febbraio 2019, n. 12, aggiungere il comma

"Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 decade alla firma di ogni CCNL che ottemperi al disposto di cui al comma 1 dello stesso articolo, in riferimento alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, anche di livello dirigenziale"


Carnevali

3.19

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 3

Aggiungere, infine, il seguente comma: "2-bis. All'articolo 11-bis, comma 2, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole "per i comuni privi di posizioni dirigenziali" sono ~~eliminate~~".

Pella, Zangrillo, Sisto, Polverini, Calabria, Cannatelli, Patuzzo, Milanato, ,,

Rotondi, Santelli, Sajo, Scoma, Tartaglione

* 3.20

*

AC 1433

Emendamento


Art. 3

(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione)

All'art. 3 aggiungere, infine, il seguente comma:

"All'articolo 11- bis, comma 2, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole "per i comuni privi di posizioni dirigenziali" sono eliminate".

Rizzetto



3.21

EMENDAMENTO

AC 1433

Articolo 3

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 11- bis, comma 2, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sopprimere le parole "per i comuni privi di posizioni dirigenziali".».

PRISCO *Prisco*
DONZELLI *Donzelli*
RIZZETTO *Rizzetto*
BUCALO *Bucalo*

3.22

AC 1433
EMENDAMENTO
ARTICOLO 3

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2bis. All'articolo 11, comma 2-bis, del D. L. n. 135 del 2018, come convertito nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo le parole: "per l'assunzione di 893 allievi agenti della polizia di Stato" *aggiungere le seguenti:* "e mediante scorrimento della graduatoria per esame e per titoli relativa a 179 allievi agenti della polizia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e mediante scorrimento della graduatoria finale per 76 allievi agenti della polizia di Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del concorso"

Conseguentemente alla lettera b) del D. L. n. 135 del 2018, come convertito nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo le parole: "e relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito," *aggiungere le seguenti: e alle prove pratiche se già sostenute," e sostituire le parole:* " , alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" *con le seguenti:* "dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893, 179 e 76 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017";

FIANO, MARTINA



3.23

Ac 1433


EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2bis. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b) del D. L. n. 135 del 2018, come convertito nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: “, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” *sono sostituite dalle seguenti:* “dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017”;

Fiano, Martina



3.24


EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 3

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

<<2bis: Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato >>


Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Dauli

3.25

AC 1433

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2 bis: All'articolo 9-bis comma 1 lettera a) della legge 11 febbraio 2019, n. 12, prima delle parole "si applicano" aggiungere la parola "non"


Carnevali

*premettono
le seguenti*

alle

3.26

A.C. 1433

"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3 bis

(Sulla disciplina dei segretari comunali)

1. Al DPR 465/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 10, comma 1, del DPR 465/97 sono aggiunti seguenti commi:

« 1 bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.

1 ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore.
» ;

b) all'articolo 11, comma 7 le parole: « qualora sia stato collocato in disponibilità » sono soppresse;

c) all'articolo 14, comma 1, le parole « fino all'introduzione di una diversa disciplina » sono soppresse;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1 bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C ». »

Luca Pastorino



3.0.1.

A.C. 1433

"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3 bis

(Sulla disciplina dei segretari comunali)

1. Dopo l'articolo 10, comma 1, del DPR 465/97 sono aggiunti seguenti commi:

« 1 bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.

1 ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore.
». »

Luea Pastorino

MOTIVAZIONE:

Il regime giuridico delle convenzioni di segreteria da sempre utilizzato è stato stravolto dall'intervento del Ministero dell'Interno che, con la circolare n.485 del 24 marzo 2015, ha ribaltato il criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionata.

Storicamente la sede di segreteria convenzionata (prima del 1990 consorziata) è stata classificata sulla base della sommatoria degli abitanti; improvvisamente ed alla luce di non meglio precisati "recenti sviluppi interpretativi", il ministero ha cambiato orientamento e disposto che la classificazione della sede segua il comune capofila. Da ciò la conseguenza che, accorpando più enti di diversa complessità organizzativa, al segretario spetterà la retribuzione corrispondente all'ente individuato "allo scopo" come capofila, anche se per assurdo il più piccolo.

Questa situazione determina una sproporzione tra la retribuzione percepita dal segretario e la complessità organizzativa che questi si trova ad affrontare, della cui costituzionalità si potrebbe anche dubitare alla luce dell'art.36.

Ripristinare il criterio della sommatoria consentirebbe di riconoscere ai segretari che operano in sede convenzionata un trattamento economico correlato alla complessità dell'organizzazione che devono presidiare.

3.02

A.C. 1433

"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3 bis

(Sulla disciplina dei segretari comunali)

1. All'articolo 14 del DPR 465/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole « fino all'introduzione di una diversa disciplina » sono soppresse.

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C». »

Luca Pastorino



MOTIVAZIONE:

La soppressione del periodo ha l'obiettivo di abrogare con effetto immediato la disciplina del C.C.N.L. laddove impone che l'accesso alle sedi di classe terza sia preceduta dalla frequenza del corso di abilitazione, che resta invece necessario per accedere alle sedi con più di 10.000 abitanti. Anche questa modifica normativa mira a garantire maggiore flessibilità nella gestione delle sedi di segreteria, senza peraltro penalizzare la professionalità dei segretari. Si ritiene infatti che la complessità organizzativa delle sedi con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sia sostanzialmente omogenea e che solo oltre tale soglia demografica sia necessaria un adeguato percorso di formazione professionale.

3.03

A.C. 1433

"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3 bis

(Sulla disciplina dei segretari comunali)

1. All'articolo 11, comma 7 del DPR 465/1997 le parole: « qualora sia stato collocato in disponibilità » sono soppresse. »

Luca Pastorino



MOTIVAZIONE:

Posto che spetta al sindaco il potere di nomina del segretario e che la differenza retributiva che sussiste tra segretari di classe quarta e terza può avere un effetto nullo sul bilancio dell'ente, per effetto delle diverse articolazioni orarie che può avere il convenzionamento, la soppressione del vincolo consente maggiore flessibilità nell'utilizzo dei segretari e quindi anche i sindaci dei comuni di classe 4 potranno nominare segretari di fascia superiore.

3. 04



Camera dei Deputati

Gruppo Parlamentare Misto

AC 1433

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

“Art. 3-bis

(Criteri per la differenziazione delle valutazioni)

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 150 del 2009 è sostituito dal seguente:

1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.
2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale e' distribuito in differenti livelli di performance in modo che: a) il venticinque per cento e' collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; b) il cinquanta per cento e' collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; c) il restante venticinque per cento e' collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
3. Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione della graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio di cui al comma 2, con riferimento alla retribuzione di risultato.
4. La contrattazione collettiva integrativa puo' prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione puo' altresì prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4, al fine di verificare il rispetto dei principi di selettività e di meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a 5. In ogni caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente

delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance a un percentuale limitata del personale dipendente e dirigente.

On. Cecconi



3.05

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 3

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente: "Art. 3-bis – (Equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti della Pubblica Amministrazione). – 1. Al comma 3 dell'art. 19-quaterdecies del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi. Eventuali contratti d'opera stipulati in violazione del presente comma sono nulli, nei sensi e nei limiti di cui ai commi precedenti".

Mandelli, Zingrillo, Poverini, Sisto, Calabria, Capatelli, Fanzio, Mianato, ~~_____~~, Rotondi,

Bantelli, Sarro, Scoma, Tartaglione

3.06

prevedere

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 4

Al comma 1, ~~anteponere~~ il seguente: «01. L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della PA, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati».

[Handwritten signatures]
Sisto, Polverini, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, „

[Handwritten signatures]
Rotondi, Santelli, Sarro, Scopa, Tartaglione

4.1


A.C. 1433

Emendamento all'articolo 4

All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "Le amministrazioni dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato";
- b) al comma 3, secondo periodo, le parole "A decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019";
- c) al comma 4, alinea: dopo le parole "Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021," sono aggiunte le seguenti "fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,,"; le parole "articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter" sono sostituite dalle seguenti "articolo 4, commi 3 e 3 - bis".

I Relatori



G.2

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 4

Al comma 1, dopo le parole "del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165," inserire le seguenti: "nonché le Regioni e gli enti locali".

Leprì Ferrarini
LEPRI, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LACARRA,
Visconi
MURA Romina, ZAN
Zan



G.3

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 4

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,», inserire le seguenti:
«nonché le Regioni e gli enti locali».

[Handwritten signatures]
Polverini, Sisto, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, „
[Handwritten signature]
Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione
[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

* G.G.



Camera dei Deputati

Gruppo Parlamentare Misto

AC 1433

Articolo 4

Al comma 1, dopo le parole "n.165" inserire le seguenti: ", nonché gli enti e gli organi del Servizio Sanitario Nazionale"

On. Cecconi *Cecconi*

4.5

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 4

Al comma 1, dopo le parole "nell'anno precedente" inserire le seguenti: "su tutti i posti resi vacanti e disponibili, per un biennio senza ragioni sostitutive, inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga".

Frassinetti Bucalo Mollicone Rizzetto Ciaburro



4.5

EMENDAMENTO

AC 1433

Articolo 4

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole «, salvo il caso in cui le disposizioni di cui alla presente legge siano più favorevoli.».

PRISCO DONZELLI RIZETTO BUCCO
fiscardi Rizzetto Bucco

4.7

EMENDAMENTO

Art. 4

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione".

Lacarra Serracchiani *Viscomi* *Lepri*
LACARRA, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LEPRI,
Mixoni *Griabudo*
MURA Romina, ZAN
Ulisse Zan

4.8

A.C. 1433

Emendamento

Articolo 4

in fine

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Per il personale docente della scuola, assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento del periodo di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».

[Handwritten signatures]
Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria,

[Handwritten signatures]
Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, , Rotondi, Santelli, Sarro Scoma, Tartaglione




4.9

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 4

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: *"Per il personale docente della scuola, assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale."*


Bucalo Frassinetti Mollicone Rizzetto Ciaburro 
 

G. lo

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 4

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per il personale docente dell'università e della ricerca:

"a) In deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l'a.a. 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1".

b) "A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge."

Frassinetti Bucalo Mollicone Rizzetto

Frassinetti

G.M.

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 4

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per il personale docente della scuola, all'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo:

"Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo."

Frassinetti Bucalo Mollicone Rizzetto Ciaburro


G.R.

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 4

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per il personale docente della scuola, all'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo:

"Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'a. s. 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione."


Frassinetti Bucalo Mollicone Rizzetto Ciaburro


4.13


EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 4

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: *"Per le assunzioni relative al personale scolastico e la definizione degli organici, all'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999."*


Bucalo Frassinetti Mollicone Rizzetto




G. 14

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 4

Al comma 1, aggiungere infine, il seguente periodo *"Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2019, è disposto l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, del personale docente in possesso di un percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA)*


Bucalo Frassinetti Mollicone Rizzetto Ciaburro



4.15

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 4

Al comma 1, aggiungere infine, il seguente periodo: " Per il personale Assistenti amministrativi della scuola ,all'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30% dei posti messi a concorso ad essi riservati."



Bucala Frassinetti Mollicone Rizzetto
 

4.16


A.C. 1433
Emendamento
Articolo 4

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

Polverini, Sisto, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, ,,



Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione



G.17

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 4

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

<<1-bis: "Per il personale scolastico, sono adottate le seguenti disposizioni particolari:

- a) *All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: "in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria"; al medesimo comma, eliminare anche le parole "nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale". Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011."*
- b) *All'articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:*
- eliminare la parola "predette";*
 - sostituire le parole "scuole statali e pareggiate" con le parole "scuole statali, pareggiate e paritarie";*
 - sostituire le parole "è riconosciuto" con le parole "è interamente riconosciuto";*
 - eliminare le parole ", per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo."*

./

- c) All'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: "A tutto il personale scolastico a tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziato nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell'articolo 21 della presente legge.
- d) E' corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ata, dgsa, a partire dall'a. s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018.
- e) In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e amministrativi, sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d'inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.
- f) Alla copertura degli eventuali oneri previsti dagli interventi di cui alle lettere a), b), c) del presente comma si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziato nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell'articolo 21 della presente legge.>>.

Frassinetti Bucalo Mollicone Rizzetto Ciaburro

(Handwritten signatures)

4.18

./

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 4

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente ~~comma~~ 1 bis: *"Per il personale scolastico, è inserito il seguente testo: "Sono attivati, a partire dall'a.s. 2019/2020, anche dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'art. 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è rideterminato l'organico del personale ATA come disciplinato dal Decreto interministeriale del 22 giugno 2019, ed è pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'Ordinanza con cui si autorizzano le procedure relative ai passaggi d'area da una inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l'a. s. 2019/2020. Nello stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205."*

Bucalo Frassinetti Mollicone Rizzetto

Bucalo Frassinetti Mollicone Rizzetto

4.19

A.C. 1433

Emendamento

Articolo 4

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1 bis: Per il comparto della scuola e le università e gli enti di ricerca le assunzioni di cui al comma precedente sono effettuate su tutti i posti resi vacanti e disponibili per un biennio senza ragioni sostitutive inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga».

Conseguentemente,

Al comma 1, ultimo periodo, le parole "comparto scuola e alle università" sono soppresse;

al comma 3, dopo le parole "comma 1" inserire le seguenti "e comma 1-bis";

alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"»;

Apotea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Sacconi Iotti, Sorte, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria,

Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, ,, Rotondi, Santelli, Sarro, Scòma, Tartaglione

6.20

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 4

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma

1 bis: *"Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.*

Bucalo Frassinetti Mollicone Rizzetto


4.21




EMENDAMENTO

A.C. 1433

ART. 4,

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, le Amministrazioni dello Stato, ivi incluse quelle locali, presso le quali operano lavoratori destinatari del trattamento di mobilità in deroga di cui all'Accordo Istituzionale del 7 dicembre 2016, provvedono a predisporre percorsi formativi dedicati finalizzati alla qualificazione professionale. La formazione è finalizzata all'acquisizione di titoli utili ai fini della valutazione nel corso di procedure concorsuali bandite dall'Amministrazione presso la quale prestano la propria attività. Le Amministrazioni vi provvedono nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie disponibili.”


FERRO, DEIDDA, PRISCO, RIZZETTO, DONZELLI, BUCALO
    

SILVESTRONI

4.22

C 1433
Emendamento
Articolo 4

Art. 4 dopo il comma 1 inserire il seguente:

1 bis.: Le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'art. 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199."

lovino MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA
CATTOI

CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINTI PARISSE TRIPODI E Aiello Davide,

Amatrano, Bilotti, Cipriani, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini,

Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

4.23

A.C. 1433

Emendamento

Articolo 4

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30 per cento dei posti messi a concorso ad essi riservati."».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».

Aprea, Casciello, Marth, Marrocco, Palmiteri, Saccani, Jotti, Sorpe, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria,

Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, , Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione

4.24

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 4

Apportare le seguenti modifiche:



- a) al comma 2, alinea, aggiungere dopo le parole “di cui al comma 1, predispongono” le seguenti: “un piano di sviluppo delle competenze informatiche e digitali volto a rafforzare l’infrastruttura tecnologica e digitale dell’amministrazione e a potenziare le qualifiche professionali del personale assunto alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono, altresì,”;
- b) al comma 3 aggiungere, dopo le parole “previa richiesta delle amministrazioni interessate,” le seguenti: “valutata sulla base delle risultanze del piano di sviluppo delle competenze informatiche e digitali di cui al comma 2, e”






[Handwritten signatures and names]
Zanigrillo, Pulverini, Bisto, Calabria, Cannatelli, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato,
[Handwritten signature]
Retondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione
[Handwritten signature]

4.25

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 4

Al comma 2, sostituire le parole: «il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001», con le seguenti: «programmi di riorganizzazione dei fabbisogni e qualifiche professionali».

     
Polverini, Sisto, Zangrillo, Calabria, Carnarelli, Fatuzzo, Milanato, ,,

    
Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione

4.26

A.C. 1433

EMENDAMENTO

ARTICOLO 4

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) realizzazione e presentazione dei progetti europei, ovvero di proposte di finanziamento indirizzate all'Unione europea.

INVIDIA Aiello Davide, Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, Giannone,

map del set del at at ano fren

Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

Relv feat Lope Hefun impa juu hotel

MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA

madre dei slaw dello Zello Bert Adott Russo

CATTOI CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSE TRIPODI E

cell Cml after Lora Forcut Russo inioy

4.27

C 1433

Emendamento

Articolo 4

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

“f-bis) Contabilità pubblica e gestione finanziaria”

Alaimo MACINA DIENI AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA CATTOI

Alaimo Macina Dienu Aiello D Baldino Bert Bert Adott Des Cattoi

CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSÉ TRIPODI E Aiello Davide,

Corneli D'Ambrosio Dadone Forciniti Parisse Tripodi E Aiello Davide

Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini,

Amitrano Bilotti Ciprini Costanzo Cubeddu De Lorenzo Giannone Invidia Pallini

Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

Perconti Segneri Siragusa Tripiedi Tucci Vizzini

4.28

EMENDAMENTO

AC 1433

Articolo 4

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa adozione da parte delle amministrazioni di cui al comma 1 di tutti gli atti necessari a colmare le lacune organizzative in grado di supportare tali professionalità.».

PRISCO DONZELLI RIZZETTO BU'CALO
Prisco Donzelli Rizzetto Bu'calo

4.29

C 1433

Emendamento

Articolo 4

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: "vigenti," inserire le seguenti:

"al 31 dicembre 2018"

Dieni MACINA ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA CATTOI

Dieni Macina Alaimo Aiello D Baldino Berti Bilotti Anna Brescia Cattoi

CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSE TRIPODI E Aiello Davide,

Corneli D'ambrosio Dadone Forciniti Parisse Tripodi E Aiello Davide

Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini,

Amitrano Bilotti Ciprini Costanzo Cubeddu De Lorenzo Giannone Invidia Pallini

Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

Perconti Segneri Siragusa Tripiedi Tucci Vizzini

4.30

EMENDAMENTO

Art. 4

Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: "Il 50 per cento delle assunzioni di cui alla presente lettera è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge".

Lacarra Serracchiani

Cantone

Lepri

LACARRA, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LEPRI,

Viscomi

Gribaud

MURA Romina, ZAN

Mura

Zan

** G.31*

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 4

Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: *"Il 50% dei posti messi a concorso è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge"*.

Bucalo Rizzetto Frassonetti Mollicone

Bucalo Rizzetto

Frassonetti Mollicone

* 4.32

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 4

Al comma 4, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».

[Handwritten signatures]
Sisto, Zangrillo, Calabria, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milonato,
[Handwritten signatures]
Rotondi, Santelli, Sarfo, Scoma, Tartaglione
[Handwritten signatures]

* 4.33



EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 4

Al comma 4, aggiungere, in fine la seguente lettera:

b-bis) : *"Alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive."*


Buccalo Rizzetto Frassinetti Mollicone 

Perisco, Donzelli, Silvestroini
A. 34

A.C. 1433

Emendamento

Articolo 4

Al comma 4, aggiungere la lettera ~~b~~ b-bis) con effetto dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le graduatorie di merito relative ai concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia indetti con decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicato sulla GURI — 4° Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016) sono trasformate in graduatorie ad esaurimento costituite su base provinciale. In deroga alla normativa vigente il personale docente iscritto nella graduatoria di una provincia può chiedere l'inserimento anche in una graduatoria di una o più provincie oltre a quella in cui è collocato per la classe di concorso per la quale ha sostenuto il concorso e nella posizione spettante sulla base del punteggio conseguito. Il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie.

RENZANGILO

[Handwritten signatures]
 Russo, D'Attis, Casciello, ~~P...~~, Sarro, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte,
 Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scome,

Tartaglione

[Handwritten signature]

4.35




EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 4

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

b-bis): *"A seguito concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", ai docenti diplomati magistrale ante 2001/2002 affetti da disabilità che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68 del 1999, inseriti nelle Graduatorie di merito straordinarie regionali, compilate ai sensi art. 10 del Decreto ministeriale del 17 ottobre 2018 è salvaguardato il mantenimento del servizio nella stessa provincia.*

Bucalo Rizzetto Frassinetti Mollicone  


4.36

EMENDAMENTO


AC 1433

ART. 4

Al comma 4, aggiungere, in fine la seguente lettera:

b-bis) : *"Il servizio svolto dal personale dei Centri di Formazione Professionale, nell'ambito dei corsi accreditati dalle Regioni, sia per il profilo di docente che ata, è riconosciuto ai fini del punteggio delle graduatorie di istituto di terza fascia della pubblica istruzione."*

Bucalo Rizzetto Frassinetti

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is 'Bucalo Rizzetto' and the signature on the right is 'Frassinetti'. Both are written in a cursive, flowing style.

U.37

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 4

Al comma 4, aggiungere, in fine la seguente lettera:

b-bis): *"Per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria ,all'articolo 44, comma 9, del decreto legislativo 95/2017, inserire il seguente comm.9 bis: "I vincitori del concorso interno bandito con P.D.G. in data 3 aprile 2008 (bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 giugno 2008) al termine del corso di formazione sono nominati vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria con decorrenza giuridica della qualifica dal 01 Gennaio 2010. Agli stessi è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio anche in posizione soprannumeraria riassorbibile.*

V. V. Deidda
Bucalo Rizzetto Varchi Ferro Deidda PRISCOFERRA
Bucalo Rizzetto Ferro

4.38

C 1433

Emendamento

Articolo 4

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

“4-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

Zolezzi *MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA*

CATTOI

AND.

CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSSE TRIPODI E Aiello Davide,

and *and* *and* *and* *and* *and* *and*

Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini,

and *and*


Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

and *and* *and* *and* *and* *and* *and*

4.39

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 4

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e degli idonei».


Polverini, Sisto, Zangrillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato,,
Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione

6.40

C 1433

Emendamento

Articolo 4

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

“4-bis. All’articolo 1, comma 362, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), le parole: “30 settembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”

Cattoi MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA
Cattoi Macina Dieni Alaimo Aiello D Baldino Berti Bilotti Ade

CORNELI D’AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSE TRIPODI E Aiello Davide,
Corneli D'Ambrosio Dadone Forciniti Parisse Tripodi Aiello

Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini,
Amitrano Bilotti Ciprini Costanzo Cubeddu De Lorenzo Giannone Invidia Pallini

Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

Perconti Segneri Siragusa Tripiedi Tucci Vizzini

4.41

C 1433
Emendamento
Articolo 4

Dep. L. come 4, in ordine al 2° punto

46) Si autorizza l'assunzione straordinaria per la nomina ad allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento delle graduatorie del concorso 1148 posti, in particolare riferito alla graduatoria per 179 posti per VFPI in servizio da almeno sei mesi e 76 posti riservati a VFPI in congedo e VFP4 in servizio e in congedo, per tutti coloro che sono stati già giudicati idonei dalla commissione esaminatrice del suddetto concorso.

IOVINO MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA

IOVINO MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA

CATTOL

CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSSE TRIPODI E

CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSSE TRIPODI E

Aiello Davide, Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone,

Aiello Davide, Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone,

Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

4.42

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 4

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sopprimere le parole da "e possono essere espletati" fino alla fine del periodo.

[Handwritten signatures]
Sisto, Zangrillo, Carabria, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, ~~_____~~
[Handwritten signatures]
Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione

4.43

AC. 1433

Emendamento

Articolo 4

Al comma 6, sostituire le parole << anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,>> con le seguenti:

<< nel pieno rispetto della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni".>>.

Rina De Lorenzo Aiello Davide, Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, Giannone,

Dadone dell'Ambrano Bilotti Ciprini Costanzo Cubeddu Giannone

Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

Invidia Pallini Perconti Segneri Siragusa Tripiedi Tucci Vizzini

MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA CATTOI

Macina Dieni Alaimo Aiello D Baldino Berti Bilotti Anna Brescia Cattoi

CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSÉ TRIPODI E

Corneli D'Ambrosio Dadone Forciniti Parisse Tripodi E

U.44

A.C. 1433

Emendamento

Articolo 4

Q. prede

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, fatte salve le graduatorie degli idonei dei concorsi a cattedra».

Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Sisto, Langrillo, Polverini, Calabria,

Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, ,, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione

* 4.45

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 4

Q. prole

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: "fatte salve le graduatorie degli idonei dei concorsi a cattedra."

Bucalo Frassinetti Mollicone Rizzetto Ciaburro

Rizzetto
Adem
Bucalo Frassinetti Mollicone

* 4.46



Camera dei Deputati

Gruppo Parlamentare Misto

C 1433

All'articolo 4, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. Per le finalità di cui al comma 4, tutte le procedure concorsuali che interessano la provincia autonoma di Bolzano, in attuazione delle disposizioni del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, a tutela del bilinguismo, si svolgono localmente”.

On. Plangger

Plangger

4.67

A.C. 1433
Emendamento
Art. 4

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite all'anno 2019, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7-ter. Al comma 15 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, secondo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "50 per cento".

7-quater. Al comma 1, dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, lettera e), sostituire le parole: "31 dicembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

7-quinquies. Alle disposizioni di cui ai precedenti commi da 7-bis a 7-quater si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 298, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


Epifani, Speranza, Fornaro

4.48

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 4

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti: "7-bis. In via sperimentale, a decorrere dal 1° settembre 2019 e fino al 31 dicembre 2024, al fine di potenziare l'attività di monitoraggio dell'attuazione finanziaria dell'Obiettivo Convergenza, nonché al fine di offrire adeguato supporto tecnico alle regioni ammesse al medesimo programma, con particolare riferimento alle azioni dirette all'attrazione degli investimenti sul territorio, a decorrere dal 1° settembre 2019 è istituita una apposita struttura di missione del Ministero dell'Economia e delle finanze. La struttura di missione di cui al precedente periodo ha sede in ciascuna regione ammessa all'Obiettivo Convergenza, a tal fine il Ministero dell'Economia e finanze stipula apposite convenzioni con le regioni interessate.

7-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per ridurre il ricorso a personale esterno con contratti a tempo determinato o rapporti di lavoro parasubordinato, presso le sedi regionali della struttura di missione di cui al comma 7-bis è autorizzato il ricorso a procedure di mobilità, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel limite di cinque unità di personale per ciascuna sede regionale, di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso agenzie e società partecipate dal medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7-bis e 7-ter, pari a euro 2.050.000 annui a decorrere dal 1° settembre 2019 e fino al termine della sperimentazione, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Occiuto, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, ,

Rotondi, Santelli, Sarno, Scoma, Tartaglione

4.49

EMENDAMENTO

Art. 4

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

“7-bis. A decorrere dal 1° settembre 2019, per i dirigenti scolastici sono versate nel Fondo unico nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1° marzo 2002 le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio tra il 31 agosto 2012 e il 31 agosto 2018.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307”.

Mura *Serracchiani* *Viscomi* *Cantone*
MURA Romina, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO,
Lepri *Viscomi* *Gribaudo*
LACARRA, LEPRI, ZAN
Viscomi *Zan*

4.50

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 4

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti: "7-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per ridurre il ricorso a personale esterno con contratti a tempo determinato da impiegare nei ruoli di responsabili di aree o settori per carenza di personale interno inquadrabile nelle categorie D1 e D3, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i comuni con popolazione non superiore ai centomila abitanti possono inquadrare nelle predette categorie, in via preliminare rispetto all'utilizzo di figure professionali esterne e previa eventuale selezione per titoli, i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno quindici anni e che siano in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale. I dipendenti dei comuni di cui al primo periodo in possesso di titoli post laurea o master universitari in materie di enti locali legalmente riconosciuti possono essere collocati dai medesimi enti, nel rispetto della procedura di cui al precedente periodo, in tutte le posizioni di responsabilità ascritte alle categorie D1/D3 ad esclusione delle aree o settori tecnici per i quali sono previsti titoli di studi specifici. I comuni di cui al primo periodo che hanno posti vacanti e sono economicamente non deficitari adegueranno il proprio fabbisogno triennale secondo quanto stabilito dal presente articolo e procederanno all'inquadramento del personale come sopra descritto tenendo conto delle esigenze e delle capacità delle piante organiche. Nei casi in cui il numero di unità di personale da inquadrare risulti superiore ai posti da occupare si procederà a selezione per titoli e anzianità di servizio".

Occiuto, Sisto, Zangrillo, Poverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, ~~_____~~

Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione

4.51

EMENDAMENTO


AC 1433

ART. 4

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente ~~comma~~:

7 bis - "Al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'art.9 comm.1 -quinquies, **le parole** "anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto" sono sostituite dalle parole "esclusi e fatti salvi i processi di stabilizzazione in atto".

Bucalo Rizzetto Ferro, Deidda



4.52

EMENDAMENTO

AC 1433

Articolo 4

Dopo il comma 7, aggiungere seguente:


«7-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

- a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».


RIZZETTO



PRISCO



BUCALO



DONZELLI



SILVESTRONI



* 4.53


A.C. 1433
Emendamento
Art. 4

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

“7-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall’anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

- a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;
- c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”.

 Epifani, Speranza, Fornaro

 4.54

EMENDAMENTO

AC 1433

Articolo 4

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

- a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;
- b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».

PRISCO

Prisco

DONZELLI

Donzelli

RIZZETTO

Rizzetto

BUCALO

Bucalo

** * 4.56*

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 4

Aggiungere infine il seguente ~~comma~~: “7-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall’anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

- a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;
- b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”

Pella, Zangrillo, Sisto, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milafato, ,,

Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione

EMENDAMENTO

AC 1433

Articolo 4

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente ~~comma~~:

«7-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, aggiungere infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni".».

PRISCO

Prisco

DONZELLI

Donzelli

RIZZETTO

Rizzetto

BUCALO

Bucalo

*4.58

EMENDAMENTO

Art. 4

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-bis. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: “A decorrere dall’anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni.”

Serracchiani Viscomi Gribaudo Lepri
 SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI,
 Cantone Lacarra

MURA Romina, ZAN

Mura Zan

* 4.59

Motivazione

La disciplina vigente in materia di determinazione della capacità assunzionale stabilisce che questa sia computata in base ad una percentuale della spesa del personale cessato, a qualsiasi titolo, nell'anno precedente. Tale meccanismo determina una discontinuità nella copertura degli organici, e notevoli difficoltà operative soprattutto per le posizioni apicali nei comuni medio-piccoli. Accade che il ragioniere o il tecnico comunale che devono essere collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età ad inizio anno possono essere sostituiti stabilmente solo nell'anno successivo, creando, medio tempore, situazioni di difficoltà organizzativa ed esigenze sostitutive temporanee da soddisfare con contratti di lavoro a tempo determinato o altre soluzioni precarie.


Inoltre si fa presente che la prevedibile adesione di un consistente numero di dipendenti alle nuove modalità di collocamento in quiescenza (c.d. quota 100) creerà nel corso degli anni 2019/2021 un esodo dalla pubblica amministrazione, in concomitanza, tra l'altro, dell'uscita dall'impiego nella PA della generazione di assunti in base alla legge n. 285/1977. L'emendamento è finalizzato appunto a consentire, nel rispetto degli strumenti di programmazione sia organizzativa che economico-finanziaria, la facoltà di utilizzo tempestivo della capacità assunzionale generata da cessazioni programmate (collocamenti in quiescenza), in modo da poter sopperire stabilmente ed efficacemente alle esigenze sostitutive.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi, in quanto non estende le facoltà assunzionali degli Enti locali, ma ne definisce in modo più flessibile i vincoli temporali.

Dep. d'Amore 3

~~Aggiungere infine il seguente comma:~~

8. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni.


Epifani, Speranza, Fornaro

* 4.60

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 4

Aggiungere, infine il seguente comma: "7-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni".

Pella, Zangrillo, Sisto, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, ,,

Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione

*4.61

AC 1433

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. (Esaurimento graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni). In conformità alle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e in considerazione dei reiterati vincoli del turn over nella Pubblica Amministrazione, la validità delle graduatorie, vigenti all'entrata in vigore della presente legge e relative a procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, indette dalle Pubbliche amministrazioni nelle quali risultano collocati ancora soggetti dichiarati idonei è prorogata, ferma restando la prioritaria assunzione dei vincitori, fino a completo esaurimento delle stesse graduatorie. Conseguentemente l'esperimento di nuove procedure concorsuali è subordinato all'avvenuta immissione in ruolo di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie».

Rizzetto

4.62

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 4

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente: «7-bis. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Polyerini, Sisto, Zangillo, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milano

Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione

* 4.63

AC 1433

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 7, aggiungere, ~~in fine~~, il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Rizzetto

* 4.64

EMENDAMENTO

AC 1433

Articolo 4


Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 31 dicembre 2019».


RIZZETTO



PRISCO



BUCALO



DONZELLI



SILVESTRO



4.65

EMENDAMENTO

A.C. 1433

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-bis. In attuazione degli articoli 1014 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 il Ministero dell'interno include nello scorrimento della graduatoria del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017, gli idonei non vincitori ricompresi nelle aliquote dei volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo partecipanti al concorso.”

Ferro
Deidda
Prisco
Rizzetto
Donzelli
Bucalo
Silvestroni

FERRO, DEIDDA, PRISCO, RIZZETTO, DONZELLI, BUCALO

SILVESTRONI

4.66

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 4

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

<<7bis): All'articolo 11, comma 2 bis, lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole comprese da "alla data" fino alla fine della lettera b), sono sostituite dalla seguenti:

"dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017">>;








Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Ferro, Deidda
Prisco, Donzelli, Rizzetto, Bucalo, Ferro, Deidda MONTARULI SILVESTROVI
ZUCCONI LUCASELLI
Lucaselli
4.67

**EMENDAMENTO
AC 1433**

Articolo 4

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono soppresse le parole da «purché in possesso» fino alla fine della lettera, e alla lettera c) le parole «dei requisiti» sono sostituite dalle parole «del requisito».

SILVESTRONI 
PRISCO 
FERRO 
DEIDDA 
DONZELLI 
ZUCCONI 
LUCASELLI 
RIZZETTO 
BUCALO 

4.68

**EMENDAMENTO
AC 1433**

Articolo 4

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole da «purché in possesso» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle parole « purché in possesso dell'idoneità psico-fisica.»

PRISCO *Prisco*
FERRO *Ferro*
DEIDDA *Deidda*
DONZELLI *Donzelli*
SILVESTRONI *Silvestroni*
ZUCCONI *Zucconi*
LUCASELLI *Lucaselli*
RIZZETTO *Rizzetto*
BUCALO *Bucalo*

4.69

EMENDAMENTO

A.C. 1433

ART. 4

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:


“7-bis. Alla lettera b) del comma 2-bis dell’articolo 11 della legge 11 febbraio 2019, n. 12 le parole «, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2049 del citato codice dell’ordinamento militare» sono soppresse.

per Deidda
FERRO, DEIDDA, *Ris* ERISCO, RIZZETTO, DONZELLI, BUCALO SILVESTROVI
Lucaselli
ZUCCONI LUCASELLI
Lucaselli

4.70

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 4

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: “7-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all’articolo 20, comma 1, alla lettera b) dopo le parole “procedure concorsuali” aggiungere le seguenti: “, ovvero mediante procedure per l’espletamento della verifica di idoneità ai sensi dell’articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».


Russo, Polverini, Zambello, Sisto, Calabria, Cannatelli, Cannatelli, Fatuzzo, Malenato, ~~...~~
Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Taftaglione

G. Fl

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 4

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: “7-bis. Al fine di garantire e potenziare l’attività di INAIL, al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all’articolo 20, comma 1, alla lettera b) dopo le parole “procedure concorsuali” aggiungere le seguenti: “, ovvero mediante procedure per l’espletamento della verifica di idoneità ai sensi dell’articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Russo, Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, ~~_____~~

Recondi, Santelli, Sarro, Scoppa, Tartaglione

6.72

EMENDAMENTO

Art. 4

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 20, comma 1, lettera c), le parole <<31 dicembre 2017>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2018>>;

b) all'articolo 22, comma 15, secondo periodo, il numero <<20>> è sostituito dal seguente: <<50>>”.

Serracchiani
SERRACCHIANI, VISCOMI, *Cantone* CANTONE Carla, *Gribaudo* GRIBAUDO, *Lacarra Lepri* LACARRA, LEPRI,
Viscomi
Mura Romina MURA Romina, ZAN
Ullera *Zan*

4.73

C 1433

Emendamento

Articolo 4

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7 bis. "Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016, all'assunzione di personale ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 75/2017".

Alaimo MACINA DIENI AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA CATTOI

Alaimo Macina Dieni Aiello D Baldino Bert Biotti Anna Brescia Cattoi

CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSE TRIPODI E Aiello Davide,

Corneli D'ambrosio Dadone Forciniti Parisse Tripodi E Aiello Davide

Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Pallini,

Amitrano Bilotti Ciprini Costanzo Cubeddu De Lorenzo Giannone Invidia Pallini

Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

Perconti Segneri Siragusa Tripiedi Tucci Vizzini

4.74

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 4

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 4-bis. – (Intervento in favore dell'autonomia gestionale delle amministrazioni pubbliche) – 1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato da ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto dall'articolo 1 comma 557-quater della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, sia per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) che per quelli non sottoposti al rispetto del patto di stabilità».

[Handwritten signatures]
Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Faruzza, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro,

[Handwritten signature]
Scoma, Tartaglione

4.02

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 4

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: "Art. 4-bis - (Misure per il pieno rispetto dell'art. 97 della Costituzione) - 1. Al fine di garantire il pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione all'articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da "e possono essere espletati" fino alla fine del periodo sono soppresse.

[Handwritten signatures]
Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cammatelli, Fatuzzo, Milanato, ~~_____~~

[Handwritten signatures]
Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Taraglione

4.03

EMENDAMENTO

AC 1433

Articolo 4

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Assunzione personale dei comuni)

1. A decorrere dall'anno 2019 per i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.

2. L'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2019 non trova applicazione nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.

3. Qualora, per i comuni di cui ai commi 1 e 2, il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerate esuberanti.

CIABURRO CARETTA BUCALO PRISCO RIZZETTO
Ciaburro Caretta Bucalo Prisco Rizzetto

4.04

EMENDAMENTO

Art. 4

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"4-bis.

1. In deroga all'articolo 1, comma 361 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali e le regioni hanno la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2 All'articolo 1, comma 366 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola <<scolastico>>, sono aggiunte le seguenti: <<ed educativo, anche degli enti locali>>".

Carla Serracchiani Gribaudo Lepri
CANTONE Carla, SERRACCHIANI, VISCOMI, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI,
Visconi Recorre

MURA Romina, ZAN

Mura Zan

4.05

EMENDAMENTO

Art. 4

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

1. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3, 3 bis e 3 ter del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano del fabbisogno.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dall'anno 2019, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto del piano del fabbisogno e della programmazione finanziaria e contabile."

Mura MURA Romina, *Serracchiani* SERRACCHIANI, *Viscomi* VISCOMI, *Cantone* CANTONE Carla, *Gribaudo* GRIBAUDO,
Lepri LACARRA, LEPRI, ZAN
Zan

4.06

EMENDAMENTO



Art. 4

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis

1. All'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "i dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "il personale";
- b) al comma 4 dopo le parole "non può superare i cinque anni" sono aggiunte le seguenti "rinnovabile una sola volta"
- c) al comma 6 le parole "Il dirigente" sono sostituite dalle seguenti: "Il personale".


MURA Romina, SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO

LACARRA, LEPRI, ZAN


4.07

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 4

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: "Art. 4-bis. – (Misure per potenziare l'attività degli enti locali e il loro regolare svolgimento) – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 apportare le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 10 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: "1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.
1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore";
- b) all'articolo 11, comma 7 sopprimere le parole "qualora sia stato collocato in disponibilità";
- c) all'articolo 14:
 - 1) al comma 1 sopprimere le parole "fino all'introduzione di una diversa disciplina";
 - 2) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 12, della legge 30 luglio 2010, n. 122 non trovano applicazione per gli incarichi di reggenza a scavalco dei segretari comunali nei comuni con meno di 3.000 abitanti.

3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica."

Gagliardi, Gaon, Sisto, Polverini, Calabria, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, ,,

Rofondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione

4.08

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:


Articolo 4-bis

(Potenziamento dell'attività di controllo per i dipendenti assenti dal servizio)

1. All'articolo 18, comma 1, la lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è sostituita dalla seguente:

“c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Al fine di potenziare gli accertamenti di cui al precedente periodo, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147 dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento, di cui all'articolo 4, comma 10bis, decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti le medesime funzioni, il numero di controlli domiciliari e ambulatoriali da eseguire nelle fasce di reperibilità, da assegnare a ciascun medico, non potrà essere inferiore a quello indicato all'articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996. Il rapporto dei medici, di cui al periodo precedente, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche in tema di tutele, e in continuità con la disciplina, ivi compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto legge 13 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.”

2. Dalle disposizioni di cui al comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Epifani, Speranza, Fornaro

6.09

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 4

Dopo l'articolo, inserire il seguente:


«Art. 4-bis.


1. Alle lettere c) del comma 1 e b) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2018".

2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui alle lettere c) del comma 1 e b) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 per le Amministrazioni presso le quali non sia annoverato personale che maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017.

3. In assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 o delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il termine del 31 dicembre 2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle proprie risorse».


Aprèa, Castiello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria.


Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione

4.010

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 4 -bis

(Incarichi di reggenza e supplenza dei segretari comunali)

1. Al DPR 465/97 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1 bis - La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.

1 ter - I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore "

b) all'art.11, comma 7, le parole "qualora sia stato collocato in disponibilità" sono soppresse.

c) all'art.14 comma 1, le parole: "fino all'introduzione di una diversa disciplina" sono soppresse.

d) all'art.14 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C "

2. L'art. 6, comma 12, della legge 122/2010 non trova applicazione per gli incarichi di reggenza a scavalco dei segretari comunali nei comuni con meno di 3.000 abitanti.

Fornaro, Speranza, Epifani

4.011

A.C. 1433
Emendamento

Articolo 4

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente

“Articolo 4-bis

“Al fine di facilitare processi di nomina dei segretari comunali e provinciali più aderenti alle esigenze gestionali degli enti locali, i vicesegretari dirigenti di ruolo in possesso dei diplomi di laurea di cui all'art. 13, comma 1 del DPR 465/97, che ne facciano richiesta e che ricoprano o abbiano ricoperto alla data di pubblicazione della presente legge, da almeno 10 anni anche discontinui, l'incarico di vicesegretario, sono iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali nella fascia di appartenenza del Comune o Provincia ove prevalentemente abbiano svolto l'incarico, ovvero nella prima fascia del grado iniziale della carriera qualora non dirigenti. Ai fini retributivi viene salvaguardato il diritto al dirigente di optare per il contratto di lavoro più favorevole”.

Caon, Sisto, Calabria, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro,


Scoma, Tartaglione

4.012

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 4 -bis
(Proroga contratti personale Istituti e luoghi di cultura)

1. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, possono essere prorogati per l'anno 2019 non oltre il limite massimo previsto dalla legge, come richiamato dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni di stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Epifani, Speranza, Fornaro

L. 013

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 4

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"4-bis.

(Contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura)

1. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, possono essere prorogati per l'anno 2019 non oltre il limite massimo previsto dalla legge, come richiamato dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019."

Serracchiani

Cantone

Lacarra Lepri

SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI,

Viscomi

Gribaudo

MURA Romina, ZAN

Alvares Zan

G. Oly

A.C. 1433
Emendamento
Art. 4

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“Art. 4 –bis

(Differimento dell'entrata in vigore del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.)

1. Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.


Epifani, Speranza, Fornaro

4.015

A.C. 1433
Emendamento
Art. 4


Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“Art. 4 –bis

(Sostegno della genitorialità per il personale di ruolo dipendente dalla pubblica amministrazione)

1. A sostegno e tutela della genitorialità, al personale di ruolo dipendente dalle pubbliche amministrazioni con figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 o con invalidità riconosciuta al 100 % , è riconosciuta come criterio di priorità l'assegnazione della sede di servizio nel comune di residenza del figlio, in soprannumero o in posizione di comando.


Epifani, Speranza, Fornaro



AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 4

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"4-bis.

(Misure a tutela della polizia locale).

1. All'articolo 7, comma 2 ter, del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazione dalla legge 18 aprile 2017 n 48, "dai comuni" sono sostituite con le seguenti: "dagli enti locali".

2. Anche in relazione alle ulteriori funzioni ed attività svolte dal personale della polizia locale circa la sicurezza urbana integrata, allo stesso si applica la normativa di cui al DPR 1092/1973 in materia pensione privilegiata a seguito di gravi infortuni o malattie professionali invalidanti derivanti da cause di servizio, pertanto, tale personale viene ricompreso tra quello individuato dall'art 6 del decreto legge 201/2011 che ha diritto al trattamento di pensione privilegiata."

Carla Serracchiani *Gribaudo* *Lepri*
CANTONE Carla, SERRACCHIANI, VISCOMI, GRIBAUDO, LACARRA, LEPRI,
Viscomi *Decore*

MURA Romina, ZAN

Mura *Zan*

4.017

EMENDAMENTO

A.C. 1433

ART. 4

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“4-bis. (Età pensionabile del personale medico specialistico)

1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti»”.

FERRO, DEIDDA, PRISCO, RIZZETTO, DONZELLI, BUCALO

Donzelli
Prisco
Rizzetto

SILVANO

4.018

A.C. 1433

EMENDAMENTO

ART.4

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

<<Articolo 4 bis

“All'articolo 263 dopo il comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 è aggiunto il seguente comma:

“comma 2 bis – In considerazione dell'unicità del Comune di Campione d'Italia, enclave in territorio elvetico, evidenziata dalla vigenza di disposizioni normative che derogano dalla legislazione nazionale relativamente ai settori tributario, fiscale, sanitario e scolastico, diversamente da quanto previsto dal comma 2, al suddetto ente spetta un numero di dipendenti pari a quello spettante agli Enti di fascia demografica con popolazione corrispondente a 10 mila abitanti.”>>

Curro' Invidia Aiello Davide, Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, Giannone,

Curro' Invidia Aiello Davide Amitrano Bilotti Ciprini Costanzo Cubeddu Giannone

Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

Pallini Perconti Segneri Siragusa Tripiedi Tucci Vizzini

MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI BILOTTI Anna BRESCIA CATTOI

Macina Dieni Alaimo Aiello Baldino Berti Biotti Brescia Cattoi

CORNELI D'AMBROSIO DADONE FORCINITI PARISSE TRIPODI E

Corneli D'Ambrosio Dadone Forciniti Parisse Tripodi E

4.019

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 4

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente: "Art. 4-bis. – (Intervento per l'efficienza delle strutture della Marina militare di Taranto) – 1. Al fine di garantire l'efficienza delle strutture della Marina militare di Taranto alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 493 le parole "2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020, 2021".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Labriola, Polverini, Zangrillo, Sisto, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Polverini, 

Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione 

L. 020

appena, in fine,

A.C. 1433

Emendamento

Articolo 5

Al comma 1, **inserire** il seguente periodo: «I buoni pasto, a partire dall'anno scolastico. 2019/2020 sono estesi anche al personale docente, collaboratore scolastico e ATA della scuola con rientro pomeridiano giornaliero laddove non coperto dal servizio mensa attivato dall'istituzione scolastica a seguito di tempo pieno e prolungato per gli studenti».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «3 milioni di euro», con le seguenti: «13 milioni di euro».

[Handwritten signatures]

Aprèa, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Sacconi Jotti, Solite, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria,

[Handwritten signatures]

Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione


5.1

EMENDAMENTO

AC 1433

ART. 5

Al comma 1, inserire in fine il seguente periodo: *"I buoni pasto, a partire dall'a. s. 2019/2020 sono estesi anche al personale docente, collaboratore scolastico e ata della scuola con rientro pomeridiano giornaliero laddove non coperto dal servizio mensa attivato dall'istituzione scolastica a seguito di tempo pieno e prolungato per gli studenti."*

Bucalo Frassinetti Mollicone Rizzetto 
  

5.2

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 5

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Le somme recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere: a) riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse corrispondente al valore dei buoni pasto maturati e non spesi; b) distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 50 del 2016 in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del precedente periodo, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione e delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 50 del 2016 in proporzione all'entità del rispettivo credito»;
- b) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 e per garantire alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il rimborso del servizio sostitutivo di mensa erogato in favore dei pubblici dipendenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2019»;
- c) al comma 4, sostituire le parole: «3 milioni di euro», con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282.».

Sisto, Calabria, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, ,,

Rotondi, Santelli, Sapro, Scoma, Tartaglione

5.3

A.C. 1433
Emendamento
Articolo 5

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Le somme recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere: a) riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse corrispondente al valore dei buoni pasto maturati e non spesi; b) distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 50 del 2016 in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del precedente periodo, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione e delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 50 del 2016 in proporzione all'entità del rispettivo credito»;
- b) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 e per garantire alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il rimborso del servizio sostitutivo di mensa erogato in favore dei pubblici dipendenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2019»;
- c) al comma 4, sostituire le parole da «3 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «20 milioni di euro».

Sisto, Calabria, Zangrillo, Polverini, Carnatelli, Fatuzzo, Milanato, ,,

Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione

5.4

C 1433

Emendamento

Articolo 5


Al comma 2 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti:

“Le somme recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse corrispondente al valore dei buoni pasto maturati e non spesi, ed alle micro e piccole imprese, come definite ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, in misura pari all'ammontare dei buoni pasto relativi alle gare indicate al comma 1, non rimborsati. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dalle amministrazioni pubbliche e dalle micro e piccole imprese di cui al precedente periodo, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna di esse in proporzione all'entità del rispettivo credito.”

Conseguentemente

al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: “Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 e per assicurare alle micro e piccole imprese come definite ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, il rimborso almeno parziale dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa in favore dei pubblici dipendenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019.”

Il Relatore F. Silvestri



5.5


Emendamento all'articolo 5

A

~~All'articolo 5,~~ comma 4, ~~sono apportate~~ le seguenti modificazioni:

- le parole "delle proiezioni" sono soppresse;
- le parole "bilancio triennale 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2019-2021";
- le parole "per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2019".

I Relatori



5.6

A.C. 1433

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

Emendamento

Art. 5

Dopo il comma 4 inserire i seguenti commi:

5. All'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono aggiunte infine le seguenti parole: “, i quali devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati”.

6. All'articolo 5 del “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50” di cui al Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Ministero dello sviluppo economico sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunta infine la seguente lettera g): “indicazione della garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che le società emittenti sono tenute a consegnare all'esercizio convenzionato”;

b) al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: “o di recedere dalle stesse in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle condizioni aggiuntive non comporta la risoluzione dell'accordo per quanto riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma 2”.

7. Ai lavoratori autonomi e alle imprese qualificate come “esercizio convenzionato” ai sensi del Decreto 7 giugno 2017, n. 122, del Ministero dello Sviluppo Economico, Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di Amministrazioni Pubbliche, senza pregiudizio della deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'art. 101, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ove la stessa risulti applicabile, è attribuito un risarcimento, non imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sotto forma di credito d'imposta, fino al 76 per cento del valore della perdita, limitatamente alle perdite per le quali i requisiti di certezza e precisione si sono determinati nei periodi di imposta di entrata in vigore dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in quelli successivi fino a quello precedente al periodo di imposta di entrata in vigore del comma 6, entro il limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021.

8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come “esercizio convenzionato” in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo

/

all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure e ai termini massimi per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 7, anche tenendo conto degli effetti fiscali.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dai commi 7 e 8, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con il decreto di cui al comma 8 sono stabiliti altresì i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione delle risorse stanziare, nel limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

Brunetta, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, ..

Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione

5.7

A.C. 1433

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

Emendamento

Art. 5

Dopo il comma 4 inserire i seguenti commi:

5. All'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono aggiunte infine le seguenti parole: “, i quali devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati”.

6. All'articolo 5 del “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50” di cui al Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Ministero dello sviluppo economico sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunta infine la seguente lettera g): “indicazione della garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che le società emittenti sono tenute a consegnare all'esercizio convenzionato”;

b) al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: “o di recedere dalle stesse in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle condizioni aggiuntive non comporta la risoluzione dell'accordo per quanto riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma 2”.

7. Ai lavoratori autonomi e alle imprese qualificate come “esercizio convenzionato” ai sensi del Decreto 7 giugno 2017, n. 122, del Ministero dello Sviluppo Economico, Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di Amministrazioni Pubbliche, senza pregiudizio della deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'art. 101, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ove la stessa risulti applicabile, è attribuito un risarcimento, non imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sotto forma di credito d'imposta, fino al 76 per cento del valore della perdita, limitatamente alle perdite per le quali i requisiti di certezza e precisione si sono determinati nei periodi di imposta di entrata in vigore dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in quelli successivi fino a quello precedente al periodo di imposta di entrata in vigore del comma 6, entro il limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021.


8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come “esercizio convenzionato” in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo

/


all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure e ai termini massimi per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 7, anche tenendo conto degli effetti fiscali.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dai commi 7 e 8, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Con il decreto di cui al comma 8 sono stabiliti altresì i criteri e le modalità per il riparto e l'attribuzione delle risorse stanziato, nel limite massimo di spesa di cui al periodo precedente.

Brunetta, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, ,,



Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione



5.8



A.C. 1433

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

Emendamento

Art. 5

Dopo il comma 4 inserire i seguenti commi:

5. All'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono aggiunte infine le seguenti parole: “, i quali devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati”.

6. All'articolo 5 del “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50” di cui al Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Ministero dello sviluppo economico sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunta infine la seguente lettera g): “indicazione della garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che le società emittenti sono tenute a consegnare all'esercizio convenzionato”;

b) al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: “o di recedere dalle stesse in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle condizioni aggiuntive non comporta la risoluzione dell'accordo per quanto riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma 2”.

Brunetta, Sisto, Zangrillo, Polverini, Calabria, Cannatelli, Fatuzzo, Milanato, ,,

Rotondi, Santelli, Sarro, Scoma, Tartaglione

5.9

EMENDAMENTO

Art. 5

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

5-bis.

1. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, i contributi previdenziali maturati a seguito della prestazione lavorativa svolta mediante rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario *part-time* verticale, sono in ogni caso da computarsi nell'intero anno solare ai fini dell'acquisizione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze".

Serracchiani, Viscomi

SERRACCHIANI, VISCOMI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LAZZARRA, LEPRI,

Carla

Gribaudo

Lepri

Lazzarra

MURA Romina, ZAN

Mura Romina, Zan

5.01

C.1433 - Emendamento - Articolo aggiuntivo.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
"Art. 5-bis

1. All'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., i commi da 2 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

"2. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a Segretario generale, a cui possono presentare domanda di iscrizione coloro che risultano in possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, in qualifiche dirigenziali maturata nel settore pubblico o nel settore privato e che abbiano frequentato apposito corso di formazione, attivato ed organizzato, con periodicità almeno annuale, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e concluso con apposita certificazione.

3. Ai fini della formazione dell'elenco, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita una commissione, composta secondo quanto stabilito dal decreto di cui al successivo comma 7, che procede alla valutazione dei titoli professionali e formativi presentati dagli aspiranti e della loro esperienza dirigenziale nonché ad un colloquio, secondo parametri e criteri specifici individuati dal medesimo decreto, e che propone al Ministero l'iscrizione all'elenco degli aspiranti che abbiano ottenuto la valutazione d'idoneità prevista dal suddetto decreto.

4. Le Giunte delle Camere di commercio designano il Segretario generale esclusivamente tra gli iscritti nell'elenco e a tal fine le stesse Camere, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al successivo comma 7, scelgono il candidato direttamente da tale elenco ovvero all'esito di una valutazione comparativa tra più iscritti, eventualmente supportata da un colloquio. L'incarico può essere conferito anche in forma associata o in regime convenzionale.

5. Il segretario generale è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. La durata dell'incarico è compresa tra un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni. Lo stesso è rinnovabile, per una sola volta, con provvedimento motivato della Giunta della camera di commercio. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è di durata corrispondente a quella dell'incarico. Il trattamento economico annuo, onnicomprensivo, è definito nell'ambito delle fasce economiche, e relativi criteri di individuazione, definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. E' fatto comunque obbligo a ciascun Segretario generale, in quanto componente della sua valutazione annua e periodica, partecipare alle attività di formazione organizzate da Unioncamere secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto di cui al successivo comma 7.

6. La nomina a Segretario generale determina, per i dirigenti pubblici, il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto, da esercitare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla cessazione dell'incarico.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative del presente articolo”.

2. Nei riguardi dei titolari di incarico di Segretario generale in corso di svolgimento nelle Camere di commercio non oggetto di accorpamento ovvero che, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, abbiano concluso il processo di accorpamento, la valutazione della Giunta ai fini del rinnovo di cui all’articolo 20, comma 5, della legge 23 dicembre n° 580, come modificato dal presente articolo, è da intendersi riferita all’incarico disposto o rinnovato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo suddetto, ovvero della presente norma se avente scadenza successiva a tale ultima data.

DE TOMA SILVESTRI R. MACINA DIENI ALAIMO AIELLO D BALDINO BERTI

BILOTTI Anna BRESCIA CATTOI CORNELI D’AMBROSIO DADONE FORCINTI PARISSE

TRIPODI E Aiello Davide, Amitrano, Bilotti, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo,

Giannone, Invidia, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripiedi, Tucci, Vizzini

5.02

./

AC 1433

EMENDAMENTO

Art. 5

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di segretari comunali).

1. All'articolo 10 del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.

1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore."

2. All'Articolo 11, comma 7, del DPR 4 dicembre 1997, n. 465 le parole "qualora sia stato collocato in disponibilità" sono soppresse.

3. All'art.14, del DPR 4 dicembre 1997, n. 465 sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 1, le parole "fino all'introduzione di una diversa disciplina" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C "

4. L'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 non trova applicazione per gli incarichi di reggenza a scavalco dei segretari comunali nei i comuni con meno di 3.000 abitanti.

BERLINGHIERI



5.03

A.C. 1433

"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"

EMENDAMENTO

Art. 5



Dopo l'articolo ~~è~~ ~~in~~ ~~scritto~~ il seguente:

« Art. 5 bis

(Rimborso spese viaggio per incarichi a scavalco)

1. L'articolo 6, comma 12, della legge 122/2010 non trova applicazione per gli incarichi di reggenza a scavalco dei segretari comunali nei comuni con meno di 3.000 abitanti. ».

Luea Pastorino



MOTIVAZIONE:

Giacché per l'attribuzione degli incarichi di reggenza e supplenza non vi è l'obbligo della corrispondenza tra la fascia del segretario e la classe della sede, al fine di accrescere la disponibilità dei segretari titolari di sede ad accettare incarichi di reggenza a scavalco anche in comuni geograficamente svantaggiati, bisognerebbe ammettere il rimborso delle spese di viaggio ai segretari che utilizzano il mezzo proprio.

5.04

EMENDAMENTO

AC 1433


Articolo 5

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Articolo 5-bis

1. La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) come lingua propria delle persone sorde e delle loro famiglie.
2. Presso ogni amministrazione pubblica gli uffici per le relazioni con il pubblico devono essere dotati di personale formato per la comunicazione nella LIS e nella LIS tattile.
3. Il personale così qualificato è interlocutore del sordo e ne garantisce la piena accessibilità ai servizi garantiti ai cittadini.
4. Il Ministro per la pubblica amministrazione con proprio decreto disciplina la formazione di personale qualificato a comunicare con la LIS o LIS tattile, e determina il contingente di tale personale da destinare ai singoli uffici, in proporzione al numero di abitanti con disabilità uditiva del relativo bacino di utenza.»


MONTARULI




PRISCO



RIZZETTO



BUCALO



DONZELLI



5.05